

## TORNATA DEL 25 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione di uno schema di legge, già approvato dal Senato, per l'ordinamento dell'esercito — Domanda del deputato Lazzaro di una nota dei progetti da discutere di urgenza, e sue osservazioni sull'ordine del giorno — Risposte del presidente e del ministro della guerra.* = *Presentazione della relazione sulla domanda di procedere contro cinque deputati.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per il censimento generale della popolazione — Rinvio dell'articolo 3 — Aggiunta del deputato Ferrara al 4°, rigettata — Obbiezioni e domande del deputato Michelini all'articolo 7, e risposte del ministro per l'agricoltura e commercio, e del relatore Viarana — Osservazione del deputato Morini sul 9°, e spiegazione del ministro — Sull'articolo 10 il ministro suddetto ed il ministro per l'interno sostengono la proposta ministeriale — Osservazioni dei deputati Mussi, Ercola, Sineo e Viarana, relatore — È respinta la proposta della Giunta.* = *Presentazione di schemi di legge: estensione alla provincia romana dell'applicazione di due articoli del Codice civile, cioè per l'abolizione dei feudi; disposizioni circa la Corte di cassazione a Roma; dilazione di pagamento di arretrati del dazio-consumo; maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'interno; disposizioni sui diritti di autore letterario nella provincia di Roma.* = *Opposizioni del ministro all'emendamento della Giunta all'articolo 12, riguardante la spesa, sostenuto dai deputati Branca e Tocchi — Opinione del deputato Viarana — È approvato — Tutti gli articoli sono approvati.* = *Approvazione di una proposta d'ordine del deputato Breda.* = *Svolgimento di una proposizione del deputato Broglio per una modificazione al regolamento della Camera, presa in considerazione dopo opposizioni del deputato Crispi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,519. Il comizio agrario di Torino, affermando che nel colpire la proprietà fondiaria si raggiunse l'estremo limite del possibile e che un nuovo aggravio sarebbe fatale alla proprietà nazionale, per organo del suo presidente rivolge istanza alla Camera perchè venga respinta la proposta del nuovo decimo sulle imposte dirette, dannosa a tutto il paese, e, stante la interna sperequazione, esiziale a quelle provincie.

13,520. Le Giunte municipali di Sarre, Gressan, Charvensod e Jovençon, circondario d'Aosta, si associano alle istanze degli altri comuni del circondario medesimo onde ottenere la conservazione dei catasti presso le loro amministrazioni.

13,521. Ferrari Luigi e Leone, e Bisbini Giovanni Battista, proprietari nel territorio di Bastiglia di Modena, rappresentando di essere aggravati di tributi in modo che la rendita dei loro fondi non è sufficiente a sopprimere alle spese dell'estimo, invocano pronti provvedimenti che riparino ai danni che ne risentono.

### ATTI DIVERSI.

**ARALDI.** Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza l'ultima petizione che è stata ora letta dall'ono-

revole segretario Massari, e colla quale due proprietari, enormemente gravati di contribuzioni in proporzione dei loro sottilissimi averi, ricorrono alla Camera. (È dichiarata d'urgenza.)

**SINEO.** Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione n° 13,519, colla quale il comizio agrario di Torino espone i motivi per cui, nei territori che specialmente sono sotto la sua naturale ispezione, resta impossibile l'aumento del decimo sulla contribuzione fondiaria.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Finocchi scrive chiedendo un congedo di 20 giorni per ragioni d'ufficio.

(È accordato.)

### PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE, E INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**RICOTTI**, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo all'ordinamento dell'esercito. (V. Stampato n° 85)

Pregherei di dichiararlo di urgenza.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, e, se non vi è opposizione, s'intende dichiarato d'urgenza.

**LAZZARO.** A proposito della presentazione fatta ora

dal ministro della guerra, io intenderei di fare una interrogazione, od una mozione. Se il signor presidente crede che non sia il momento opportuno, io la rimanderò ad altro tempo; ma se crede che sia opportuno, io lo pregherei di concedermi la facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Accenni la sua mozione.

**LAZZARO.** E questa: io desidererei che il Governo facesse conoscere alla Camera quali sono le leggi che ei crede più importanti, all'andamento del pubblico servizio, da discutere nell'ultimo scorcio della Sessione. Poichè noi vediamo di tanto in tanto, per non dire di giorno in giorno, che ci vengono presentati dei progetti di legge la cui urgenza è richiesta. Ora tutti sappiamo che pel 30 giugno la Camera deve essere a Roma, ed io credo che non vi sia alcuno il quale ritenga che questo fatto si possa aggiornare. Sappiamo inoltre che per poter essere il 30 giugno a Roma, noi non possiamo rimanere qui che fino al fine di maggio: un mese di tempo per il traslocamento ci vuole. Oggi siamo ai 25 di marzo. Le vacanze di Pasqua sono, come al solito, sventuratamente inevitabili; per me proporrei che si sedesse qui anche il giorno di Pasqua.

*Una voce a destra.* Ma poi non ci venite.

**LAZZARO.** Io, sì; ma la mia proposta non sarebbe accettata, perchè non si va contro a certe abitudini, che io non intendo qualificare, e le quali, cominciando dal paese e arrivando fino al Parlamento, sono adatte a sfiibrare questo povero popolo italiano; dunque le vacanze di Pasqua saranno pur troppo inevitabili.

Noi abbiamo a discutere ancora per prima la legge sulla riscossione delle imposte che il ministro delle finanze dice importantissima. Questa legge voglio credere che non dia luogo a lunghissima discussione, ma non credo nemmeno che passerà senza che alcuna se ne faccia: avremo quanto prima una legge in cui sono stabiliti dei termini oltre i quali non si può andare, quella cioè che è stata già votata dall'altro ramo del Parlamento, relativa alla Corte di cassazione di Roma.

Di più, abbiamo davanti a noi i provvedimenti finanziari proposti dall'onorevole ministro delle finanze, nè io voglio supporre che l'onorevole Sella creda che questa discussione si possa aggiornare oltre il giugno e possa aver luogo in luglio.

Vi è inoltre una legge che credo darà luogo a discussione tanto in questo che nell'altro ramo del Parlamento, ed è quella sulla pubblica sicurezza, presentata come misura di urgenza dall'onorevole ministro dell'interno.

Ora il ministro della guerra ci presenta e chiede l'urgenza di una legge importantissima qual è quella che riguarda le riforme del nostro ordinamento militare.

Di leggi di minore importanza io non parlo, perchè è molto probabile che la legge delle guarentigie che dolorosamente ha mantenuto la Camera e l'ha oc-

cupata per due o tre mesi, forse troverà qualche difficoltà, qualche emendazione nell'altro ramo del Parlamento, sicchè sarà necessario forse che la Camera ritorni sulla medesima, e forse dovrà ritornare in Senato; ed io non voglio augurarmi che nasca un conflitto fra i due rami del Parlamento, tanto più che la docilità della Camera mi ha abituato a non vederli sorgere.

Ad ogni modo le leggi che abbiamo davanti, e che sono urgenti, sono molte; il tempo è breve, la situazione è per questo incerta; onde è necessario che la Camera sappia dal Governo quali almeno sono le leggi che egli ritiene indispensabili ed urgenti all'andamento del pubblico servizio, affinchè la Camera possa provvedere essa medesima, sia col non prendere vacanze, sia col fissare un termine breve alle medesime, o in qualunque altro modo che essa crederà conveniente per mantenere il proprio decoro e per compiere i suoi doveri. A questo dunque si riduce la mia mozione di ordine, che la benevolenza con la quale la Camera mi ha ascoltato mi fa credere opportuna, e spero che il Governo voglia dare dei chiarimenti onde tutti i deputati in particolare e la Camera nel suo complesso possano prendere quella deliberazione che parrà opportuna nella circostanza presente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, mi pare che non sia adesso il caso di preoccuparci delle vacanze di Pasqua. Del resto io sono certo d'interpretare i sentimenti della Camera nell'assicurare che, quante volte si trovino dinanzi ad essa dei lavori importanti e urgenti, la Camera avrà il sentimento del proprio dovere, poichè essa ha saputo mantenersi al suo posto in circostanze gravi e non ha mai mancato all'aspettazione del paese, sicchè non vi mancherà neppure adesso.

Ella desidera ora che il Governo faccia conoscere quali sono i progetti sui quali è urgente deliberare; ma siccome non è presente il presidente del Consiglio, sarà cura della Presidenza e degli onorevoli ministri che sono ora al loro banco, di pregare il presidente del Consiglio a dichiarare quali sono in proposito gli intendimenti del Ministero.

Non si oppone dunque all'urgenza del progetto di legge presentato dal ministro della guerra?

**LAZZARO.** No, no!

**PRESIDENTE.** Allora la discussione del progetto di legge presentato dal signor ministro della guerra è dichiarato urgente.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Mi farò un dovere di riferire al Consiglio dei ministri le osservazioni testè fatte dall'onorevole Lazzaro che mi sembrano molto convenienti ed opportune, e spero che nel principio della settimana ventura il presidente del Consiglio potrà presentare l'elenco, invocato dall'onorevole Lazzaro, delle leggi che sarebbe necessario di votare prima del trasferimento.

Del resto, in quanto alle leggi più importanti che egli ha accennate, quella cioè dei provvedimenti finan-

ziari e della sicurezza pubblica, sono già all'ordine del giorno del Comitato, e se nella settimana ventura potessero nominarsi le Commissioni incaricate di esaminarli, si potrebbero votare prima delle vacanze di Pasqua, qualora in tale occasione la Camera volesse farle.

Ad ogni modo se si potessero nominare quelle Commissioni prima di Pasqua, sarebbe già molto, e vi sarebbe a sperare che, prima del trasferimento a Roma, si potesse votare anche questa legge importantissima dell'ordinamento militare.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Villa-Pernice a presentare una relazione.

**VILLA-PERNICE, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta incaricata di riferire sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro i deputati Casarini, Strada, Martire, Valussi e Masarucci. (V. Stampato n° 66-67-68-69-72-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul censimento generale della popolazione.

La Camera ricorda che l'articolo 1 fu sospeso, e rinviato dopo la votazione dell'articolo 10. La discussione fu poi sospesa all'articolo 3 così concepito:

« Le operazioni del censimento si compiono per cura delle rispettive amministrazioni comunali.

« Il censimento della popolazione italiana all'estero sarà fatto dai regi consoli, assistiti da apposite Giunte.

« Il Governo fornisce ai comuni tutti gli stampati che occorrono per le operazioni loro affidate. »

A quest'articolo l'onorevole ministro di agricoltura e commercio aveva proposto la seguente aggiunta: « e concorre alla spesa per la distribuzione e collezione a domicilio delle schede di famiglia. »

L'onorevole ministro propone ora che non si deliberi sull'articolo 3, finchè la Camera abbia votato l'articolo 12.

La Commissione aderisce a questa proposta?

**VIARANA, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Dunque si passa all'articolo 4.

La Commissione propone che si ometta l'articolo 4 del Ministero, e si ponga in suo luogo l'articolo 5 del Ministero stesso con un'aggiunta.

L'articolo 5 del Ministero è il seguente:

« I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere, nelle schede distribuite a domicilio per il censi-

mento della popolazione, tutte le annotazioni in esse richieste per sè e per tutte le persone conviventi con loro, e sono del pari tenute a riconsegnare le schede medesime così riempite ai commessi comunitativi, che si recano a questo fine alle rispettive case. »

L'aggiunta che propone la Commissione è così concepita:

« Le amministrazioni comunali, dove lo credano opportuno, potranno far riempire le schede di famiglia col mezzo di propri incaricati.

« In questo caso, le persone indicate nella prima parte del presente articolo sono tenute di fornire agli incaricati o commessi comunali tutte le indicazioni occorrenti a riempire le suddette schede. »

È presente l'onorevole Ferrara?

(Non è presente.)

L'onorevole Ferrara propone che l'articolo 4 del Ministero, soppresso dalla Giunta, venga ripristinato nei seguenti termini:

« Gli elementi statistici, di cui dovrà constare il censimento, ed il modo pratico di eseguirlo, saranno esaminati e proposti da una apposita Giunta di persone idonee e determinati con reale decreto. »

Trasmetto quest'aggiunta alla Commissione.

**VIARANA, relatore.** La Giunta non avrebbe in massima opposizione a fare a questa proposta, ma non crede opportuno di entrare in dettagli che già per la natura loro sono devoluti al regolamento, senza bisogno di determinarli nella legge.

La legge non può occuparsi di stabilire gli elementi statistici da cui dovrà constare il censimento ed i modi pratici di eseguirlo.

Queste cose entrano nel regolamento e vi è un articolo della Giunta dove si parla di questo regolamento.

Dunque la Giunta non accetta la proposta, non già perchè non convenga nel concetto che in essa si contiene, anzi lo trova giustissimo, ma perchè non crede che convenga inserirla espressa nella legge, essendo già inteso che quelle materie devono far parte del regolamento.

**CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio.**

La Commissione propone in primo luogo l'omissione dell'articolo 4 del progetto ministeriale, o, per meglio dire, gli sostituisce l'articolo 13. Siccome la cosa torna lo stesso, perchè il Governo non chiedeva facoltà legislative, ma unicamente di esercitare le facoltà regolamentari che gli sono riservate dallo Statuto, così non ho difficoltà ad acconsentire alla omissione dell'articolo 4, purchè sia a suo tempo votato l'articolo 13.

Giacchè ho la parola, dirò che nella compilazione del regolamento si terrà altresì conto della proposta dell'onorevole Ferrara, la quale è stata appoggiata dal relatore, e credo quindi anche dalla Commissione; e, siccome persone autorevoli nelle materie economiche e statistiche assistono già il Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, dove siede la Commissione di statistica, così mi farò un pregio di consultarle quando dovrassi compilare il regolamento.

Parlando poi dell'articolo 4 del controprogetto della Commissione, io porgo preghiera alla medesima perchè voglia omettere gli ultimi due capoversi, ed invece accettare le modificazioni che sto per proporre, giacchè credo che si verrà parimente allo stesso fine che essa si prefigge.

La proposta che io faccio si è che si tolgano i due capoversi ultimi, e che nell'articolo 5 formolato dal Ministero dopo le parole « sono tenuti d'iscrivere » si aggiungano le seguenti: « o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, » talchè l'articolo verrebbe a suonare in questo modo:

« I capi di famiglia, i capi dei corpi o degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere o fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio, ecc. »

Quale è stato il movente che ha indotto la Giunta a proporre questi due ultimi capoversi?

Essa diceva: voi obbligate tutti quanti a scrivere la propria scheda, ma non bisogna dimenticare gli analfabeti, pur troppo numerosi in Italia. Avete un bel dire che ciascuno scriva; ma, quando si tratta di popolazioni rurali, è impossibile naturalmente che chi non sa, possa scrivere; quindi, per meglio assicurare l'efficacia di questa legge, ha proposto che le schede si riempiano per cura degli agenti comunitativi allorchando si recano a ritirarle.

In fondo siamo perfettamente d'accordo ed io pensava di sopperire a questa bisogna col regolamento, siccome di già era stato fatto dal ministro Cordova, il quale all'articolo 10 delle norme regolamentari pel censimento aveva stabilito appunto che le schede fossero riempite esattamente e sottoscritte dal capo di famiglia o da altra persona capace di sua fiducia, od in mancanza di questa dai commessi comunitativi del censimento al momento della riconsegna delle schede e dietro le informazioni ricevute dal capo di famiglia.

Dunque nella sostanza siamo d'accordo.

Sembrava però al ministro che fosse piuttosto una questione regolamentare, che di legge, ma il relatore opinava invece per la convenienza di inserire la disposizione anche nella legge, potendosi allora punire anche coloro i quali si rifiutino di fare iscrivere dagli agenti comunali, o dagli ufficiali pubblici a ciò destinati, le schede loro consegnate. Ma, siccome la dizione da me proposta parmi che concili il concetto proposto dalla Commissione, così le faccio preghiera di accettare la modificazione da me suggerita.

**VIARANA, relatore.** Come ha detto il signor ministro, noi siamo perfettamente d'accordo nella massima. La Commissione aveva creduto di esprimere chiaramente,

ed in apposito comma dell'articolo, il modo di procedere a formare le schede che è il più comune. Se il signor ministro vuole invece che lo si dica in modo quasi incidentale, là dove si parla dell'altro modo che è il più scientifico, la Commissione non ha niente in contrario, perchè lo scopo è egualmente raggiunto.

**PRESIDENTE.** Dunque il Ministero acconsente a che l'articolo 4 ministeriale sia cancellato, e la Commissione aderisce a che l'articolo 5 del Ministero diventi articolo 4 coll'aggiunta delle parole: « o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati. »

**SINEO.** Se ne bramerebbe una seconda lettura.

**PRESIDENTE.** Lo rileggerò. L'articolo 5 del Ministero, che diventa articolo 4, sarebbe così concepito:

« I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati nelle schede distribuite a domicilio, per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni in esse richieste per sè e per tutte le persone conviventi con loro, e sono del pari tenuti a riconsegnare le schede medesime così riempite ai commessi comunitativi che si recano a questo fine alle rispettive case. »

Non essendo presente l'onorevole Ferrara, domando se la sua proposta sia appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora metto ai voti l'articolo 4 nei termini di cui ho data testè lettura.

(È approvato.)

« Art. 5. Coloro che ricusassero di adempiere agli atti e di fornire le notizie prescritte all'articolo precedente, o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda estensibile alle lire 50. »

L'onorevole Martelli Bolognini in luogo della pena pecuniaria determinata propose sostituirsi le pene di polizia.

Prego la Commissione a dichiarare se accetta questo emendamento.

**VIARANA, relatore.** La Commissione aveva discusso nel suo seno se si dovesse sostituire alle parole « incorreranno in un'ammenda estensibile alle lire 50 » quelle proposte dall'onorevole Martelli Bolognini « saranno puniti con pene di polizia; » ma non ha creduto di adottare questa locuzione per non essere più rigorosa di quello che lo sia il Ministero, perchè stando la proposta dell'onorevole Bolognini si verrebbero a colpire i contravventori anche colla pena del carcere.

Quindi la Commissione mantiene ancora la propria risoluzione.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione respinge la proposta.

È presente l'onorevole Martelli Bolognini?

(Non è presente.)

Domando se questa proposta di sostituire alle pa-

role « incorreranno in un'ammenda estensibile alle lire 50, queste altre: « saranno puniti con pene di polizia » sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 5 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 6. In ciascun comune si rivedrà e completerà la numerazione delle case.

« In quei comuni dove ne sia bisogno si completerà anche la nomenclatura delle vie, piazze, frazioni e casali.

« Queste revisioni e questi completamenti dovranno cominciare appena promulgata la presente legge, ed essere ultimati non più tardi del 31 ottobre 1871. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Volevo fare semplicemente una riserva. Siccome nel controprogetto della Giunta stanno scritte le seguenti parole: *ommesso l'articolo 7 del Ministero*, debbo dichiarare che non rinunzio a quest'articolo 7, ma credo sia conveniente di discuterlo allorquando si parlerà dell'articolo 10 della Commissione.

Il che dico onde non mi si opponga la soppressione di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Con tale riserva porrò ai voti questo articolo 6.

**NEGROTTO.** Io vorrei fare una domanda alla Commissione, la quale forse non ha riflettuto, compilando questo articolo, che la maggior parte dei comuni rurali non hanno provveduto affatto alla numerazione delle case, e qui se ne parla come se fosse soltanto da completare. Che cosa devono completare, se non hanno neppur cominciato a farla? Parmi quindi che la Commissione dovrebbe modificare l'articolo in guisa, che venga ordinata in primo luogo la numerazione delle case là dove fin qui non si è nemmeno cominciato a farla.

**VIARANA, relatore.** La Commissione non poteva presumere che fosse violata la legge; poichè la numerazione delle case fu ordinata in occasione del censimento del 1861, con la legge dell'8 febbraio; per cui mantenne in questo rapporto le espressioni del Ministero, ben inteso che dove l'enumerazione delle case non è incominciata si dovrà incominciare, ed invece di essere un complemento sarà un incominciamento, ma non voleva partire da questo principio, per cui adottò la dizione del Ministero.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

« Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Siccome

molti comuni tengono già questi registri di popolazione, non sembrò conveniente che tutti indistintamente si obbligassero a compilare di nuovo altro registro, e però al fine di risparmiarne ad essi una spesa, che talora riesce anche non indifferente, proporrei che dopo la parola *compilato*, sia aggiunta la frase: *o corretto ove già esistesse*. L'articolo suonerebbe così: « In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto ove già esistesse secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento. » E poi seguirebbe l'altro capoverso.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'aggiunta proposta del signor ministro?

**VIARANA, relatore.** La Commissione l'accetta volentieri.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 7 suonerebbe nel seguente modo:

« In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto ove già esistesse, secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

« Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale. »

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Siamo giunti alla seconda parte di questa legge, la quale poco o nulla ha a che fare colla prima, inquantochè la prima si riferisca al censimento da farsi alla fine del corrente anno 1871, laddove la seconda avrà tratto successivo, durerà finchè non sia revocata.

Avvi così una certa analogia fra questo progetto di legge sul censimento e quello delle famose guarentigie, inquantochè anche colà la prima parte riguardava cose che spero sieno temporanee, vale a dire le guarentigie da accordarsi al Sommo Pontefice, perchè è da credere che il Papa contenterassi col tempo di essere semplice cittadino, come lo siamo noi tutti e come lo era san Pietro; laddove la seconda riguarda una materia che può avere durata, le relazioni cioè fra Stato e Chiesa.

Io vorrei che nei progetti di legge che ci vengono presentati dal Governo si ponesse maggiore attenzione alla parte finanziaria, che sopra di essi ci si fornissero dal Ministero maggiori schiarimenti, quegli schiarimenti che noi privati non possiamo avere.

Per verità, della parte finanziaria delle nostre leggi io molto mi preoccupò, in quanto che veggio poche essere le leggi che noi facciamo, le quali non rechino aggravio alla finanza, ancorchè non versino sopra materia finanziaria.

Come non ho negato l'utilità del censimento della popolazione, al quale si riferisce la prima parte di questa legge, così non negherò l'utilità di conoscere, di tener dietro al movimento della popolazione, che è lo scopo degli articoli che stiamo per votare.

Ma l'utilità non è vocabolo che abbia una significa-

zione assoluta, bensì relativa. Bisogna sempre tener conto della spesa, che è forza sopportare per conseguire la desiderata utilità; perchè se quella superasse questa, il risultamento definitivo non sarebbe utilità, ma danno.

Mosso da queste considerazioni, io domando al ministro di agricoltura, industria e commercio, se egli sa dire a me ed alla Camera quale aggravio imporremo ai comuni costringendoli a tener dietro al movimento della popolazione.

Nei comuni piccoli questo ufficio può essere disimpegnato dal segretario, o da uno o due impiegati, i quali ad ogni modo devono essere pagati. Ma nei comuni popolosi è necessario creare un ufficio speciale. Per esempio una persona, che credo molto competente in questa materia, mi ha assicurato che per Torino sarebbero necessari dodici o quindici impiegati: la qual cosa cagionerebbe una spesa ragguardevole.

Con questo ho detto alla Camera quello che so. Ma siccome so molto poco, siccome il signor ministro è in istato di saperne molto di più, così io lo prego di dire tutto ciò che egli sa riguardo alla spesa che stiamo per imporre ai comuni.

Del resto avendo respinto la prima parte, respingerò anche questa.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Per rispondere alle obiezioni dell'onorevole Michelini, non potrei far meglio che citare il brano della relazione del Consiglio di Stato trascritta nella relazione ministeriale e dal quale si scorge quanto sia grande la necessità di questo registro di popolazione.

« Il registro di popolazione, mentre serve ad uno scopo di evidente e somma utilità, impone obblighi lievissimi, non già a tutti i cittadini, ma a quelli che si trovano in certe determinate condizioni; e se chiama gli uffici comunali a un lavoro di qualche rilevanza, non fa altro, per questa parte, che imporre l'attuazione di una misura, la quale è tutta nell'interesse dell'economia e della polizia locale, e che può risguardarsi ed è risguardata di fatto da tutte le più importanti e cospicue comunità come una vera necessità per la buona amministrazione comunitativa. »

Infatti la cosa sembrò di tale evidente e incontrastabile utilità, che sino dal 31 dicembre 1864 i ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio d'allora, Lanza e Torelli, provvidero perchè con regio decreto fosse istituito codesto registro di popolazione.

Come voi non ignorate, il decreto non ebbe la sua piena esecuzione, perchè il Consiglio di Stato opinava fosse mestieri che quella disposizione venisse convalidata da apposita legge, perchè quell'istituzione potesse rendersi obbligatoria.

Ma rispetto all'utile che da essa può venirvi, niuno v'ha che ne dubiti.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Il sapere

ove una persona abbia la sua dimora, il poterla rinvenire facilmente, l'avere il catasto, direi quasi, della popolazione, parmi sia cosa la cui opportunità e convenienza non possa revocarsi in dubbio, specialmente dagli economisti, nella cui nobilissima schiera milita il mio amico Michelini.

Ma egli mi dirà: io ho portato la questione sopra altro terreno, e vi chieggo una cosa, mentre voi mi parlate di altra. Per fare una conveniente risposta alla domanda del ministro, diventava indispensabile la premessa fatta. Quale è la spesa che può gravare sui comuni per tale prescrizione? Naturalmente una certa spesa vi sarà; ma credo che la medesima non sarà eccessiva. Il sindaco è già l'ufficiale dello stato civile, già gli corre debito di registrare i nati, i morti e i matrimoni del comune. Ond'è che i tre atti possono per opera sua ricevere la loro notazione anche nel registro della popolazione. L'amministrazione comunale o basterà col proprio personale anche a questa bisogna o ben pochi sacrifici gliene verranno pel nuovo ufficio, di tenere conto cioè dei mutamenti che avvengono nello stato della popolazione in causa delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e delle immigrazioni. Tali notazioni non sopraggraveranno di certo notevolmente le finanze comunitative.

Prego poi l'onorevole Michelini a voler considerare che, sebbene il registro della popolazione non sia ancora imposto da apposita legge, pure non poche sono le comunità che, persuase della convenienza d'introdurre siffatta nobile istituzione, vi hanno provveduto, e in questo novero devonsi contare i maggiori municipi, presso i quali precisamente la spesa dovrebbe essere più ragguardevole.

Nei comuni rurali l'operazione ha così anguste proporzioni che davvero per loro la spesa riuscirà affatto minima.

Ma vi ha di più, o signori: io credo che quest'obbligo sia già implicitamente sancito dalla legge comunale, la quale, parlando delle attribuzioni del sindaco, vi pone anche quella di vegliare all'anagrafe; per cui altro in oggi non si fa che dare esecuzione ad un disposto già in germe in una legge in vigore.

Per questi motivi adunque, siccome la utilità parmi sia incontestata, siccome anzi vediamo che i municipi fanno buon viso all'istituzione e in ogni modo non l'avversano, siccome la spesa può contenersi in limiti ragionevoli, e verrà compensata dai non pochi vantaggi che se ne sperano, così credo che la prescrizione e i mezzi di compierla possano essere accolte e votate.

L'onorevole Michelini non vorrà trincerarsi dietro al principio per rifiutare la spesa.

Dica pur egli: ricusiamo tutte le spese inutili e improduttive; ma, allorchè le spese recano qualche vantaggio, se mai esse favoriscono indirettamente la produzione e la civiltà, vorrà egli ancora non acconsentirle?

Non posso prestarvi fede, anzi confido che la dimostrazione fattagli del piccolo sacrificio che si richiede, debba smuoverlo dalla sua determinazione ed assicurare all'articolo che ora si discute anche il suo suffragio.

**MICHELINI.** Malgrado la mia simpatia per l'onorevole ministro, io non posso interamente chiamarmi soddisfatto della risposta da lui data alla mia interrogazione.

Egli parla della utilità di tenere conto del movimento della popolazione, utilità che non fu da me negata. Ma l'utilità di una cosa è sempre relativa alla spesa che cagiona, ed è appunto sulla spesa che l'onorevole ministro non mi ha risposto in modo categorico.

In sostanza, mi duole il dirlo, ma è pur vero. In materia di danaro noi procediamo un poco alla cieca. Noi non sappiamo, nemmeno in modo approssimativo, quale aggravio imponiamo ai contribuenti (sia per mezzo dei comuni sia per mezzo del Governo, poco importa), nè per il censimento che si deve fare in questo anno nè per il movimento della popolazione, cui si dovrà tener dietro negli anni successivi.

**VIARANA, relatore.** Per tranquillare l'onorevole Michelini osserverò che, se occorrerà una certa spesa, questa non sarà per i registri di popolazione, ma pel censimento. Questa del censimento è una operazione vasta, da farsi in un dato momento, ed importerà l'impiego di parecchie persone, che converrà siano pagate dai comuni. Ma fatto il censimento, da questo ne viene il registro, e la spesa principale sarà già fatta. Il mantenere poi questi registri nei piccoli comuni non costerà niente. E quanto ai comuni grandi, io non so comprendere come possa stare un comune di grossa popolazione senza questo registro: un comune simile mancherebbe dei primi elementi per adempiere ad una quantità di uffici che gli sono propri, ed infatti tutti gli hanno. Se mettiamo in dubbio che i registri della popolazione abbiano o non abbiano ad esistere, oltrechè come osservava il signor ministro, ci mettiamo in opposizione con un preciso disposto della legge comunale che parla del registro della popolazione, noi invitiamo in certo modo anche i comuni che hanno già fatta una grande spesa per formare questi registri, li invitiamo quasi a lasciarli andare in decadenza, ed a perdere il molto che hanno già speso a questo scopo, e dico a lasciarlo andare in decadenza, perchè diventa una specie di necessità, inquantochè questi registri esistono per la buona volontà e per le buone abitudini della popolazione; ma, mancando loro una sanzione legale, non potranno mantenersi per molto tempo se questa sanzione non viene data dal Parlamento. Con ciò mi pare di aver dimostrato all'onorevole Michelini che non c'è da avere grave preoccupazione per le spese e che, ad ogni modo, è cosa indispensabile il provvedere ai registri di popolazione.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 7:

« In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, ove già esistesse secondo i risultati ottenuti col nuovo censimento.

« Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 8. I cambiamenti di domicilio e di residenza da un comune ad un altro e di abitazione nell'interno di uno stesso comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal regolamento. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. (che è l'articolo 11 del Ministero) Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite con un'ammenda non maggiore di lire 30. »

**MORINI.** Io voglio credere che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, avendo proposta questa legge, abbia ferma intenzione che sia eseguita; e perciò mi permetto di fargli una osservazione, che avrei fatto poco fa se non avessi temuto che il presidente, sempre col regolamento avanti agli occhi, mi avesse richiamato all'ordine.

L'onorevole Bolognini aveva proposto un emendamento ad un articolo precedente, nel quale si comminava la semplice pena dell'ammenda, e l'onorevole proponente sosteneva che si dovessero applicare in genere le pene di polizia. Per parte mia riprendo l'emendamento che era stato proposto dall'onorevole Bolognini e l'applico all'articolo in discorso, per la considerazione che una gran parte di coloro che debbono eseguire questa legge sono nullatenenti; come volete applicare un'ammenda a dei nullatenenti? Eglino vi presenteranno un certificato di nullatenenza, e si sa già che cosa succede; i ricevitori del registro, quando si tratta di somma di poca entità, ordinariamente si dichiarano soddisfatti alla vista di codesto titolo.

È un inconveniente codesto che realmente mi pare meriti di essere preso in considerazione se si vuole opporre efficace rimedio e far sì che il registro sia quale dev'essere.

Del resto, su basi erronee instituirete calcoli di necessità fallaci, così quelli di consumo e di altre tasse proporzionate alla popolazione, fondati sopra basi per la loro stessa natura oscillanti, se aggiungete quest'altra imperfezione, saranno fallacissimi.

Io non sostengo che debbano essere cinque giorni d'arresto, piuttosto che tre; sia pure il *maximum* di soli tre giorni, se volete, ma sia in facoltà del giudicante di applicare la pena degli arresti come pena principale. Di questo modo si avrà un mezzo più efficace per ottenere eseguita la legge.

In certi casi e per certe persone un giorno solo di arresto val più che qualsiasi pena pecuniaria.

Nè si deve trépidare nel decretare anche questa specie di pena, giacchè la Commissione ha introdotto qui nell'articolo 11 un procedimento che è stabilito dalla legge comunale e provinciale, secondo il quale il sindaco può chiamare a sè i contravventori e tentare anche un componimento. Se questo componimento riuscirà, l'arresto non potrà più essere applicato. Dunque, io non faccio mia la proposta Bolognini, perchè l'articolo è già votato, ma propongo che si ammettano gli arresti come pena principale, limitati, se si vuole, a soli tre giorni.

Si stabiliscano insomma delle pene che, secondo la varietà dei casi, possano produrre identici effetti sopra ogni classe di cittadini.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Osservo all'onorevole Morini che probabilmente egli ha, in questo momento, dimenticata la disposizione del Codice penale, secondo la quale, nel caso d'insolvenza, la ammenda si converte in pena di arresto in ragione di due lire al giorno. Vede che se mai si tratta di un'ammenda di 30 lire, nel caso che non si paghi si va molto più in là...

**MORINI.** Troppo in là!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** cioè fino a 15 giorni; ma il massimo non sarà mai applicato. Io reputo adunque che il timore giustissimo del quale era preoccupato l'onorevole mio amico non abbia fondamento, perchè anche nei casi di contravvenzioni commesse da insolventi vi è sempre il modo di sottoporli a pena per l'inosservanza di queste prescrizioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

**MERIZZI.** Io non voleva fare altra osservazione che quella che ha ora fatta l'onorevole ministro. La legge penale generale stabilisce che l'ammenda sia cambiata in arresto, quando non è pagata per mancanza di sostanze. Per conseguenza sono senza fondamento i timori manifestati dall'onorevole Morini.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Morini nella sua proposta?

**MORINI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 9, che è l'articolo 11 del Ministero.

(È approvato.)

« Art. 10. La popolazione di diritto, che verrà accertata col nuovo censimento, e successivamente quella che risulterà dai registri comunali, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie, in base alla quale verranno applicate le disposizioni di legge che sono regolate in ragione di popolazione.

« Le variazioni di popolazione non produrranno mutamenti nell'applicazione delle leggi, se non si sono mantenute per un quinquennio.

« Per quei comuni che hanno già attivati i registri di popolazione, di conformità al regio decreto 31 dicembre 1864, n° 2105, potranno computarsi nel quin-

quennio le variazioni degli anni decorsi, che saranno regolarmente comprovate dai risultati dei registri suddetti. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io devo pregare la Camera perchè voglia sostituire l'articolo 7 del progetto ministeriale all'articolo 10 della controproposta della Commissione.

Sono due i punti sopra i quali non sono punto d'accordo cogli onorevoli commissari della Giunta. E dapprima sul principio che essa annuncia, che cioè la popolazione legale sia quella di diritto. Ora io credo che invece debba ritenersi per legale la popolazione di fatto. Premetterò che questa è gravissima questione, la quale conta partigiani in un senso e nell'altro; è questione stata maturamente e dottamente svolta nei congressi statistici, e intorno a cui la scienza non ha ancora pronunciata la sua ultima parola.

Non nego che vi sieno inconvenienti nell'adozione tanto di un sistema quanto dell'altro. Col disegno ministeriale, nella numerazione degli abitanti si omettono coloro che emigrano altrove nel verno e precisamente nel periodo in cui si compie il censimento. Ma d'altra parte, seguendo il sistema della popolazione di diritto, essi non figurano nel censimento di quei comuni presso cui si recano e vivono una gran parte dell'anno. Giusta il primo degli accennati sistemi daremo alle Puglie e alla Maremma toscana una popolazione che poi esse non possiedono costantemente; giusta il secondo assegneremo alla Liguria che ha tanta gente in mare ed alle regioni alpine, le quali contano numerose emigrazioni, un numero di abitanti che infatti non vi figurerebbero che nominalmente.

In questo stato di cose parmi conveniente, o signori, il persistere nella via già tracciata dal Parlamento subalpino, e successivamente dal Parlamento italiano negli anni 1857 e 1861.

I censimenti sanzionati dai medesimi ebbero a fondamento la popolazione di fatto. Voi ricorderete come ieri, leggendovi alcuni brani della relazione del compianto Cordova, apparisse chiaro il suo concetto, essere cioè il censimento della popolazione di fatto un notevole progresso sulle anagrafi precedenti che si fondavano sulla popolazione di diritto.

E siccome d'altra parte, anche consultando gli atti dell'amministrazione alla quale presiedo, non mi risulta che dall'adozione del censimento così ordinato ne venissero richiami o si verificassero inconvenienti, così anche per ciò io prego la Camera di voler respingere un sistema anticato, attenendosi invece a quello informato ai più moderni principii, e che già ebbe il suffragio dei nostri predecessori nel Parlamento.

Giova ripeterlo: la nuova via, che noi pei primi abbiamo calcato, venne seguita da altre nazioni, e soprattutto nel 1869 dalla Confederazione del Nord, la



quale compiva il censimento uniformandosi ai principii già adottati dal regno italiano.

Ricordo infatti di una lettera di quell'egregio scienziato che è alla direzione dell'ufficio di statistica, il dottore Engel, il quale compiacendosi come col metodo italiano potè compiersi colà con soddisfazione dell'universale la numerazione simultanea degli abitanti.

Permettetemi adunque che io insista, pregando la Camera a non volere sancire la massima stabilita dalla Commissione, quella cioè implicitamente compresa nell'articolo 10, e con cui gli effetti legali del censimento verrebbero consentiti alla popolazione di diritto anzichè a quella di fatto.

E qui dirò che, ove nell'effettuare la censuazione si tenga conto eziandio della popolazione di diritto, giusta quanto ieri saviamente avete votato, potrebbesi in casi specialissimi, applicando la legge, tenere conto degli inconvenienti che ne potessero derivare dal sistema seguito, riparandovi alla meglio con provvisori amministrativi, e, quando occorra, anche legislative.

Ma poi, considerando la cosa dall'alto, secondo cioè i principii della scienza, sento indeclinabile il bisogno d'insistere presso di voi, affinchè, incoraggiati dal plauso che ne abbiamo avuto universalmente, si segua il cammino da noi battuto fin qui, compiendo il nuovo censimento secondo le norme indicateci dalla scienza odierna.

Anche nella seconda parte, io mi trovo in disaccordo colla Commissione, rispetto cioè al compito cui devono essere serbati i registri di popolazione. Secondo il concetto della Giunta, censimento e registro parrebbero una stessa cosa, od almeno sembrerebbero destinati allo stesso ufficio, accordandosi indistintamente alle due istituzioni i medesimi effetti legali.

Su questo punto io non posso convenire, ed avverta la Camera, come, a parer mio, fra l'una e l'altra cosa corrano notevoli differenze; così il primo si compie a tempo fisso, solennemente, col concorso di tutti indistintamente i cittadini, e sotto l'alta direzione e sorveglianza sia delle Commissioni locali, sia degli uffici provinciali e del Governo; laddove l'anagrafe è il risultato di un lavoro quotidiano commesso alle esclusive cure delle amministrazioni municipali. Anche da ciò solo vedesi come il registro di popolazione sia ancora nello stadio di *fide probanda*, e però non gli possa essere consentita la fiducia che noi riponiamo invece nel censimento ufficiale. E se non erro, anche la Commissione fu dello stesso avviso, se pur mi è concesso dedurlo dalla diversità delle pene, che vorrebbe comminate per le infrazioni alle discipline nel censimento in una misura superiore da quelle da essa proposte per chi non osserva le prescrizioni del registro di popolazione.

Arroge che il censimento generale, come testè ebbi l'onore di esporre, si fonda sopra la popolazione di fatto, quando invece il registro di popolazione non

comprende che gli abitanti di diritto; differenza sostanzialissima fra le due proposte, la ministeriale e quella suffragata dalla Commissione.

Il censimento ufficiale ha specialmente per fine di determinare tutti gli effetti legali per l'applicazione delle diverse leggi, mentre invece il registro di popolazione è, più che altro, un istrumento locale, una specie di ufficio d'indizi, reclamato dal comodo dei cittadini. Giova anche, non v'ha dubbio, alla pubblica amministrazione; ma sta il fatto, che essenzialmente essa debba riguardarsi come istituzione comunale.

E però conviene distinguere l'una cosa dall'altra, non consentendo al registro di popolazione l'efficacia che gli si vorrebbe attribuire coll'articolo 10.

Ammetto benanche che qualche effetto possa averlo, mentre l'articolo 202 della legge comunale dispone che i comuni e le provincie non possano mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio.

Laonde, occorrendo lo strumento che determini la durata di tali mutazioni durante il periodo dei cinque anni, nulla di più naturale che lo si cerchi appunto in quel registro di popolazione destinato ad accogliere ogni variazione che accada nello stato civile.

Ma non posso parimente accordare a quella istituzione il valore che merita il censimento.

Diffatti avvertite, o signori, che, se mai vi determinate a votare l'articolo 10 quale è proposto dalla Commissione, voi verreste allora a modificare l'articolo 202 della legge comunale, perchè esso non permette ai comuni ed alle provincie di variare di categoria, fondandosi semplicemente sui fatti che risultano dal registro di popolazione, ma prescrive che tali variazioni appaiano dal censimento ufficiale, e questo si fa solamente in determinati periodi.

È diffatti la prova voi l'avete nella stessa legge comunale, la quale distingue il censimento ufficiale dai registri di popolazione; e, come dissi testè, l'articolo 103 dispone che al registro di popolazione debba soprintendere il sindaco, e nell'articolo 202 vi parla distintamente del censimento ufficiale e lo considera come cosa ben diversa e separata dal registro di popolazione.

Ed ecco perchè non posso accettare l'articolo 10 come è stato proposto dalla Commissione, e devo rivolgere ripetuta preghiera alla Camera invocando l'adozione dell'articolo 7 del progetto ministeriale.

MUSSI. Io esaminerò brevemente le due tesi importantissime che presenta l'articolo 10.

Prima di tutto si domanda se si deve aver riguardo alla popolazione di diritto od a quella di fatto.

Ardua impresa, o signori, è quella di combattere una tesi; quando *a priori* non solo con delle autorità la si conforta, ma l'avversario precedentemente conclude, che tutti quelli che non l'accettano ci respingono

nel passato, contraddicendo la pratica di tutti i popoli civili.

Io mi permetterò di esaminare la questione nei suoi dettagli. Se ci si fosse presentato un progetto esclusivamente statistico; se si trattasse di un censimento intrapreso per raccogliere puramente delle addizioni scientifiche, io pure farei buon viso alla proposta di quella fotografia generale per la quale il ministro ieri s'ingegnò poco abilmente di appostare la camera oscura; ma siccome noi vogliamo desumere da questa statistica delle conseguenze legali ed amministrative, e così, per indurmi a seguire il sistema della Germania, o quelli proposti dagli onorandi economisti di cui fu fatto cenno, converrà dimostrarmi che la Germania e tutti quegli statisti si riferivano ad una giurisprudenza amministrativa conforme alla nostra.

L'onorevole Castagnola, sostenendo la teoria della popolazione di fatto, mi ha forniti gli argomenti pratici per propugnare il progetto favorevole al sistema della popolazione di diritto.

Infatti, un deputato potrà trovarsi l'ultimo di dicembre a Firenze; ora io domando se, *de jure* amministrativo parlando, quel deputato non apparterrà più volentieri alla sua città natale, al suo comune che a questa certamente insigne e benemerita città, alla quale però non lo legano interessi locali? Io per me, siccome mi riconosco persona troppo oscura per potere aspirare a formar parte del municipio di Firenze, sarò assai più lieto che mi computino in qualunque più umile comune o borguccio, dove i miei interessi mi obbligano di stare e di portare il contingente della modesta mia capacità e della legittima mia influenza, calcolandomi siccome elemento elettorale per gli effetti dell'articolo 202 della legge comunale.

Qui mi permetto constatare che per pochi spostamenti di fatto, di cui si vuole tener conto, noi, abbandonando il sistema della popolazione di diritto, corriamo pericolo di distruggere o indebolire numerose municipalità volgenti in ispeciali condizioni. Per esempio, tutti sanno che l'emigrazione in alcune plaghe veste dei caratteri di generalità costante e periodica. Vi sono delle valli nell'alto Piemonte che, per diverse industrie, mandano quasi tutta la popolazione maschile, per la durata del verno, nelle grandi città. Ora, se tutti questi individui, per le conseguenze del paragrafo 202, dovranno calcolarsi utilmente a favore di Genova, Milano e via dicendo, dove esercitano l'industria di fumisti, muratori ed altri mestieri, sottraendoli ai loro villaggi, noi troveremo delle municipalità di cinque o sei mila abitanti che perderanno un 15, un 20 per cento di popolazione; e questi errori, se ne persuada l'onorevole Castagnola, si sono verificati nel censimento generale avvenuto l'ultima volta, zeppo di strafalcioni quantunque apparentemente regolare; sicchè mi permetterei di confrontarlo coi lavori scenografici che, visti in lontananza, sembrano bellissimi, ed

esaminati da vicino si scorgono dipinti colla scopa. Io credo che il cittadino colà deve essere collocato dove ha il suo interesse più costante, dove ha i suoi rapporti più intimi, dove lo avvince consuetudine, dove i suoi bisogni lo richiamano, e non deve essere spostato per la circostanza tutta speciale di un momentaneo affare che può portarlo lontano dal suo domicilio. Quando voi mi farete un censo strettamente ed esclusivamente ispirato dalla statistica, senza conseguenze amministrative, potrà discutersi, potrà anche sostenersi che si abbia sempre riguardo al puro domicilio di fatto; ma quando fate scaturire dalle statistiche delle conseguenze amministrative di grandissimo rilievo, io vi invito giustamente a conservare il cittadino colà dove ha il suo domicilio di diritto, perchè non si può senza danno spostare i suoi veri interessi, le sue più sante affezioni. E su questo farò punto, non valendo in contrario esempi di altri paesi volgenti in condizioni diverse dalle nostre.

Passerò alla seconda parte dell'articolo 10. Con questo articolo la Giunta introdurrebbe una modificazione, alla quale io faccio adesione intiera, e che credo eccellente.

L'articolo 10 dà ai municipi il modo di variare la loro condizione di diritto quando per un quinquennio si verifichi la permanenza nella variazione del numero della popolazione.

L'onorevole Castagnola ha cominciato ad oppugnare questo paragrafo con una interpretazione sottilissima che io mi permetto di combattere subito.

Egli ha rilevato che il paragrafo 202 si riferisce ad un censimento ufficiale, e che quindi non può riguardare e tener conto dell'anagrafe, alla quale egli non vuole riconoscere questo suggello d'ufficialità.

Ad argomento di un carattere così sottile e letterale, si può rispondere che, quando il Parlamento avrà conferita ufficialità all'anagrafe tenuta dal comune, la questione risulterà perfettamente risolta. In tal caso l'anagrafe vestirà carattere d'ufficialità, come qualunque atto di un potere amministrativo, che agisce per mandato o disimpegno di una legge dello Stato (sindaci, ufficiali dello stato civile, loro delegati, ecc., ecc.)

Io poi alla mia volta domanderò all'onorevole Castagnola come nel suo sistema può applicarsi il paragrafo 202 della legge comunale. Questo paragrafo esige per le variazioni nelle rappresentanze due criteri convergenti e contemporanei, un aumento considerevole della popolazione e la costanza nelle variazioni per un quinquennio.

Sappiamo infatti che nei comuni di 3000 abitanti il Consiglio si compone di 20 consiglieri, mentre ne conta soli 15, quando il numero degli abitanti è inferiore a 3000, e cresce proporzionalmente nei limiti prescritti dalla legge nei comuni maggiori.

Ma a questo criterio si deve aggiungere quello della permanenza. Ora, per constatare la permanenza nelle

l'aumento della popolazione, a che cosa si dovrà ricorrere? All'anagrafe, non al censimento, perchè questo non eseguendosi che alla fine di ogni dieci anni, occorrerebbe attendere mezzo secolo onde raggiungere gli estremi fissati dalla legge.

A queste conseguenze ci trascinerrebbe il ministro, non riconoscendo per ufficiale che i censimenti generali.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Scusi l'onorevole Mussi, in questa parte siamo d'accordo; egli mi ha franteso.

**MUSSI.** Allora l'onorevole ministro accetta questo criterio. Se è così mi metto sopra un altro terreno. Domando scusa se non l'ho bene compreso; ma siccome egli parlava sempre rivolto alla Commissione, non ho potuto sempre afferrare nettamente le sue conclusioni. Sono intanto lieto di constatare che se egli accetta come pien provanti le additazioni del registro di popolazione, viene con ciò a riconoscerne in un caso ufficialmente le conclusioni e trova buona perciò ed ineccepibile l'anagrafe.

Nè questo mi maraviglia, imperocchè, a mente del paragrafo 103 della legge, tocca al sindaco, all'ufficiale governativo nominato dal Governo di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione.

Per ciò comprendere non saprei che il Governo non voglia prestar fede al suo ufficiale, perchè, se a quello non crede, per qual titolo accorderà questa fede ad un altro impiegato che non può essere più governativo del sindaco perchè tutti e due sono di nomina direttamente ministeriale.

Ma dico, se egli attinge nell'anagrafe un criterio di assoluta fede in ordine amministrativo, come poi può disdire all'anagrafe stessa la capacità di provare sempre la condizione di fatto della popolazione? Per me logicamente, o un documento è autentico e buono od è cattivo. Se il documento è autentico e buono, prova sempre; se non è autentico o non è buono, non prova mai.

Quindi per me, se l'onorevole Castagnola si è oggi convinto della necessità di accettare dall'anagrafe i criteri per verificare il fatto della costanza quinquennale della popolazione, questa sua concessione mi dimostra che egli ha perfettamente pareggiate le conseguenze dell'anagrafe, tenuta secondo le disposizioni di questa legge, alle conseguenze giuridiche ed amministrative del censo generale.

Io poi mi permetterò di osservare che non sarà niente affatto difficile il controllare l'anagrafe quando si applichino le disposizioni del regio decreto 23 gennaio 1865, alle quali se si potevano muovere eccezioni di dubbia legalità (eccezioni, credo, sollevate dal Consiglio di Stato) prima di questa legge, oggi queste vengono rimosse dalla legge che discutiamo e dai futuri regolamenti che l'applicheranno.

Perciò io trovo che, tanto nella questione del domicilio di diritto e di fatto, come in quella dell'autenticità

delle anagrafi municipali, si debba interamente seguire il sistema proposto dalla Commissione.

**ERCOLE.** Confesso, che quando nel rispondere all'onorevole mio amico Michelini, il signor ministro faceva l'elogio del registro di popolazione, io ho concepito la speranza che egli si fosse ricreduto e fosse invece sorto a sostenere l'articolo della Commissione, ma, con mio dispiacere, debbo dichiarare che pur troppo mi sono ingannato.

L'onorevole ministro non ha fiducia che nel censimento ufficiale, il quale, secondo esso, *si fa con grande solennità e sotto gli occhi di tutti*. Insomma per lui non vi è garanzia, non vi è esattezza che nel censimento ufficiale: se l'onorevole Castagnola fosse sempre stato a Firenze, se fosse sempre vissuto al Ministero di agricoltura, lo compatirei, ma esso che ha vissuto come me nella campagna, che mi venga oggi a dire che il censimento si fa colla massima solennità, ed in modo tale, da imprimere un carattere di precisione e di esattezza da non poterne dubitare mai, mi scusi la frase, *è troppo forte*.

Signori: cosa avviene quando si procede al censimento generale della popolazione del regno? Il Ministero ordina la spedizione delle schede ai prefetti, i quali a loro volta le diramano ai sindaci; quando arriva in un comune quel pacco dalla posta, il primospavento lo provano i segretari perchè, come ebbi già l'onore di dire in Comitato, le schede per qualunque motivo si distribuiscano, oramai sono venute in uggia a tutti.

Queste schede si danno poi al serviente che obbedisce per rispetto al sindaco, e male suo grado, perchè ha paura portando le schede ai contribuenti di toccare delle busse, e non è più la prima volta che ciò succede.

Non ostante le schede sono portate alle singole case del comune; ma nella stessa giornata si può dire che per nove decimi sono restituite in comune al segretario; il quale pregato dal sindaco e con una gratificazione di cento o cincinquanta lire riempie queste schede, attingendo le notizie ai registri di popolazione, unico suo rifugio; e così è fatto il censimento della popolazione del regno d'Italia.

L'onorevole Castagnola, che ha letto intorno a questa materia un brano del parere del Consiglio di Stato, se si fosse fatto carico di leggere tutta la relazione che precede il regio decreto 31 dicembre 1864 contrassegnato Lanza e Torelli, saprebbe meglio lo stato delle cose; e ritenendo anche che lo conosca, poichè non posso credere che un ministro d'agricoltura, industria, e commercio, non abbia letto e relazione e decreto e regolamento per la tenuta del registro di popolazione, non so poi persuadermi come egli non sia venuto in un'altra sentenza.

Infatti, le disposizioni di questo regolamento approvate col citato decreto reale 31 dicembre 1864, se osservate, come penso, danno certezza che il registro di popolazione presenta tutta quella garanzia che umana-

mente si può sperare. Mi permetta la Camera di riferirne le principali.

L'articolo 53 stabilisce che nei primi quindici giorni d'ogni anno il sindaco adunerà la Giunta comunale per procedere di concerto colla Giunta di statistica ad una rigorosa revisione del registro di popolazione e degli atti concernenti i cambiamenti di domicilio e di residenza.

Vede la Camera che vi sono già sette persone incaricate: la Giunta di statistica, la Giunta comunale ed il sindaco, che per legge, come ha accennato già l'onorevole Mussi, ha il mandato, quale ufficiale del Governo, di provvedere alla tenuta regolare del detto registro di popolazione.

Dunque, secondo il regolamento, si fanno annualmente tutte le annotazioni; si fa, direi, la rigorosa revisione del registro di popolazione, e così si ha un esatto censimento di essa.

Inoltre l'articolo 55 prescrive che dei risultati della revisione annuale si debba stendere un processo verbale da sottoscrivere dal sindaco e dai componenti le due Giunte, comunale e di statistica, e copia autentica di detto verbale inviata dal sindaco al prefetto della provincia, e poi, se il prefetto, con apposite circolari, sollecita, come si fa, i sindaci a tenere in ordine il registro di popolazione, e richiama espressamente il segretario all'osservanza dell'articolo 21 del regolamento 8 giugno 1865, con cui è fatto obbligo al medesimo di tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie di statistica.

E anche cosa di fatto che negli uffici di prefettura vi sono impiegati *ad hoc* i quali sorvegliano questo importante ramo del servizio municipale; quindi naturalmente il registro di popolazione è tenuto in perfetta regola.

Di più lo stesso ministro si è riservata la facoltà, quando riceve annualmente le relazioni delle autorità provinciali sull'andamento di questo stesso ramo di servizio comunale a norma dell'articolo 58 del regolamento di spedire dei revisori straordinari nei singoli comuni, ove se ne manifesti il bisogno, e di ordinare straordinarie revisioni dei registri di popolazione, ove occorra, ed in quella forma che si stimerà più idonea dal ministro stesso di agricoltura industria e commercio.

Adunque ripeto che ho piena fede nei registri della popolazione, perchè sono fatti coscienziosamente, e perchè l'autorità sia locale, sia provinciale invigila continuamente su di essi. E questa fiducia non l'ho nelle schede che ci manderete da qui ad un mese, se questa legge sarà approvata, perchè le popolazioni non se ne daranno per inteso, od aspetteranno l'ultimo momento ad occuparsi delle schede medesime, e toccherà al certo allora a fare questo lavoro a qualche scrivano del comune, cui si darà con ciò la speranza di avere una

gratificazione. Questo io lo so per esperienza; perchè trovandomi, non so se per mia fortuna, o disgrazia, nel caso di amministrare i comuni dove sono nato, ed ho residenza, posso dire, che le cose sono andate precisamente così. Quello che succede nei miei comuni, credo che succeda pure negli altri. I tanti miei onorevoli colleghi che saranno consiglieri comunali credo che presteranno fede alle mie parole.

In sostanza io prego l'onorevole ministro a desistere dall'opposizione e non solo per le ragioni che ho esposte, ma perchè vi sono tanti comuni i quali aspettano con ansietà un provvedimento transitorio, destinato a togliere l'inconveniente, che dei comuni i quali si prestarono ad ubbidire al regio decreto 31 dicembre 1864, non possano avere verun risultato della diligente opera loro, e siano condannati ad attendere un altro quinquennio per comprovare un aumento di popolazione avvenuta forse già da un decennio.

Sappiate, o signori, che più volte si sono fatte alle deputazioni provinciali queste domande, e che cosa hanno risposto? con un *fin de non recevoir*, perchè esista l'articolo 202 della legge comunale. Ora che l'occasione è avvenuta e che si può presentare la prova autentica della variazione nella popolazione dell'ultimo censimento al fine di poter mutare di rappresentanza, sorge il ministro e dice: bisogna che le variazioni della popolazione siano desunte dal censimento ufficiale, non dal registro di popolazione, tuttochè esatto; ma, Dio buono! allora non verrà mai per questa popolazione l'occasione di variare la rappresentanza; è poi, quale inconveniente vi è, se un comune vuol variare di rappresentanza? Forse che cade l'Italia per questo? Il Ministero dovrebbe essere il primo a desiderare che nei comuni la vita si spanda. Tutta la questione per me si riduce a questo: avete più fiducia nel censimento ufficiale o in questo registro di popolazione? Io non esito a dichiarare che ho più fiducia nel registro di popolazione e credo che tutti i miei colleghi saranno d'accordo con me in questo...

*Una voce.* Ma non esistono.

**ERCOLE.** Mi riferiva ieri un mio collega che anche la Corte di cassazione in una questione di nullità di citazione ha sostenuto che i registri di popolazione erano atti legali e che assolutamente si doveva prestare a questi pienissima fede.

Dunque, domando io, quando gli stessi magistrati e lo stesso legislatore ad ogni articolo si riferiscono a questi registri di popolazione, e prestano piena fede ai medesimi; ora che si tratta solo di un provvedimento eccezionale e transitorio, di dare, cioè, un premio a quei comuni i quali si trovano nella condizione di avere adempiuto al decreto del 31 dicembre 1864, perchè negheremo anche questo? Perchè non li abiliteremo a provare col registro di popolazione che essi hanno diritto di mutare di rappresentanza, in quanto la loro popolazione dall'ultimo censimento è aumen-

tata, e si è mantenuta tale per un quinquennio? Credete a me, o signori, che sarebbe una solenne ingiustizia non approvare quanto la Commissione vi propone.

Avrei altre osservazioni a fare, ma non voglio stancare la Camera; il mio concetto l'ho espresso sufficientemente, spero che la Camera approverà senz'altro l'articolo addizionale saviamente proposto dalla Commissione, ossia l'ultimo comma dell'articolo 10.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sineo.

**SINEO.** (*Della Giunta*) L'onorevole relatore della Commissione esporrà i motivi per cui la Commissione stessa persiste nel suo emendamento. In particolare però io, essendovi un punto in cui dissento dalla Commissione, proporrei una transazione al signor ministro. Dei due punti nei quali egli è in disaccordo con la Commissione sarei pronto a concedergli il primo, purchè egli mi concedesse il secondo. Nel secondo punto io sono perfettamente d'accordo con la Commissione, e credo sia il punto più importante; nel primo consento col signor ministro.

Veramente ci sono gravi motivi dall'uno e dall'altro lato per preferire la popolazione di fatto alla popolazione di diritto e la popolazione di diritto alla popolazione di fatto: ma nel confronto io inclino a preferire la popolazione di fatto nel censimento, vista la grave difficoltà che c'è per determinare il diritto.

Nascono infinite controversie quando si vuol mettere in chiaro il diritto d'isciversi come residente in un dato luogo.

Prego poi l'onorevole mio amico Mussi di credere che, adottando la proposta dell'onorevole ministro, non si cade in tutti gl'inconvenienti che egli ha creduto di rilevare. Il censimento non influisce sopra l'applicazione di nessuna legge politica; non su quella delle leggi elettorali politiche o comunali; non sugli effetti del domicilio stabiliti dal Codice civile. Il censimento con tutto ciò non ha nulla a che fare; ciascuno usa dei suoi diritti civili e politici secondo il Codice e secondo le leggi speciali, senza riguardo nessuno alle operazioni del censimento.

L'onorevole Mussi può andare nel suo comune a fare il consigliere comunale, ancorchè sia iscritto nella popolazione di Firenze.

Non bisogna dunque esagerare le conseguenze del principio nel quale insiste il signor ministro, ed è per questo che, credendo che non abbia gravi inconvenienti il sistema del signor ministro e credendolo più conveniente a somministrare i dati precisi del censimento, io adotterei volentieri la sua proposta di tornare alla redazione che egli dapprima proponeva in quanto alla prima parte del suo articolo 7. Ma io vorrei che egli si contentasse di fermarsi alla parola *province*, dicendo:

« La popolazione accertata col censimento 31 di-

cembre 1871, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie. »

In quanto poi all'immobilità che egli vuol dare per un decennio alla presunta popolazione, in questo veramente non posso acconsentire, perchè realmente siccome dal numero della popolazione si ricavano conseguenze che possono essere di gran peso per la popolazione stessa, non è ragionevole che essa debba sopportarle quando sono troppo contrarie al fatto. Come volete che una popolazione paghi in ragione di 10,000 abitanti, quando di fatto non ne ha che 5000?

Volete commettere delle ingiustizie così gratuite? Quando consta da un registro esattamente tenuto, che può essere sorvegliato dagli agenti delle finanze, che la popolazione è molto inferiore a quella che volete tassare, sarebbe un'ingiustizia non compatibile il considerarla di un numero maggiore.

In questa parte adunque io consento colla Commissione, e credo che non si debba rifiutare alle popolazioni il modo di dimostrare le variazioni avvenute nel loro numero: ma nello stesso tempo io opino col Ministero in quanto alla base del censimento, base che è già stata dichiarata colla votazione dell'articolo 2.

**PRESIDENTE** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**LANZA, ministro per l'interno.** Io accetto di buon grado l'aiuto dell'onorevole Sineo, il quale si avvicina al Ministero per quanto riguarda la prima questione, vale a dire che rispetto al censimento debba essere preferito quello di fatto a quello di diritto. Mi pare, portando cotesta questione sul terreno pratico, che sia evidente l'utilità maggiore che presenta un censimento di fatto. Noi del censimento ce ne serviamo particolarmente per l'applicazione delle leggi; ora se si tratta, per esempio, della legge del dazio di consumo, è chiaro che si deve badare alla popolazione di fatto e non a quella di diritto.

Inoltre non è meno certo che è assai più facile fare un censimento esatto, quando si sta alla popolazione di fatto, che quando si sta a quella di diritto, perchè si riconosce in quel giorno ed in quell'ora la popolazione che si trova nel comune dove si fa il censimento.

Io non andrò oltre, tanto più che furono addotte altre considerazioni in favore di questo sistema del censimento di fatto.

Passerò invece alla seconda questione, a quella cioè che riguarda la legalità ed il valore giuridico del censimento, cioè se si debba tenere per base quello del Governo, oppure quello dei comuni.

Si è osservato dall'onorevole Ercole che i registri di popolazione dei singoli comuni presentano criterii di maggiore esattezza, assai superiori a quelli che possa presentare il censimento generale fatto dal Governo.

Ma, io non so veramente donde l'onorevole Ercole

abbia desunto questa notizia, perchè, per quanto risulta a me, fin qui i registri di popolazione non sono tenuti nella massima parte dei comuni. Sono tenuti nelle città considerevoli, ma nei comuni rurali, che costituiscono i nove decimi della popolazione, non sono tenuti. Si trovano in Lombardia, per esempio, dove esisteva già una legge al riguardo, e dove veramente offre un esempio degno di essere seguito, l'esattezza con cui sono tenute le anagrafi delle popolazioni; ma nelle altre parti dello Stato questi registri non ci sono. Laonde non so come l'onorevole Ercole possa supporre, prima ancora dell'esistenza di fatto, che questi registri siano tenuti con grande esattezza. Egli mostra poi di credere che sia di poca importanza una esattezza maggiore o minore, dalla quale possa risultare che un comune abbia uno o più rappresentanti, come gli pare cosa di poco conto che ci sia un deputato di più o di meno nel Parlamento. A me sembra che non bisogna sorvolare con tanta leggerezza riguardo alle disuguaglianze che ne deriverebbero nella rappresentanza legale e politica dei comuni. Uno dei vantaggi particolari che ha appunto il sistema liberale è quello dell'uguaglianza delle popolazioni negli obblighi e nei diritti.

Ora, egli è evidente che, quando non vi fossero dei censimenti di popolazione esatti, per quanto è possibile ottenerli, ne risulterebbero delle disuguaglianze tra popolazione e popolazione, tanto negli obblighi come nei diritti; per conseguenza bisogna evitarle con ogni studio. Quando sarà passata questa legge, ed io spero che la Camera vorrà approvarla, e saranno stabiliti questi registri in tutti i comuni dello Stato, quando si avrà acquistata la pratica voluta per tenere questi registri regolarmente, e il fatto avrà dimostrato che questa regolarità esiste, allora, quando la Camera dovrà votare un'altra legge sul censimento, si potrà ammettere questa innovazione; ma il volerla introdurre *a priori* io la ritengo cosa di una gravità assai maggiore di quella che possa apparire all'onorevole Ercole: e, lo dico francamente, il Ministero esiterebbe un tantino ad accettare una legge in cui all'improvviso si volesse introdurre un'innovazione di tale natura, la quale avrebbe un riverbero non guari vantaggioso sulle leggi che debbono desumere delle norme dal censimento stesso. Vi sono molte leggi che si attengono naturalmente al censimento, vi sono molti obblighi imposti ai cittadini che si fondano sul censimento, quale, ad esempio, quello della guardia nazionale, della leva e altri tali; dimodochè a me pare che non si debba assolutamente con troppa, non vorrei dire la parola, con troppa leggerezza introdurre un'innovazione di questa fatta.

È vero che nella legge comunale e provinciale attualmente, mentre è stabilito che il censimento generale ufficiale deve essere il solo censimento legale, nello stesso tempo poi, parlando delle rappresentanze locali, soggiunse che: per avere diritto a un maggiore

numero di consiglieri comunali o provinciali, quell'aumento di popolazione, il quale è stato già consentito (notate bene) nel censimento generale, debba durare per cinque anni: ma si limita a questo l'effetto giuridico di questi registri della popolazione tenuti dai comuni; ed è evidente che limitati, circoscritti in questi termini non possono essere di verun nocimento.

Imperocchè, prima noi abbiamo già il fatto del censimento generale che la popolazione è aumentata, questo è già un fatto constatato; dunque dal registro della popolazione, non si tratta più che di desumere che quest'aumento ha durato cinque anni. Ora, siccome è ovvio essere nell'interesse delle popolazioni di avere una rappresentanza maggiore, perciò non si ha a temere che ad alcuna popolazione, della quale fu già riconosciuto l'aumento dal censimento generale, possa derivar danno o frode qualsiasi.

Ma il volere al giorno d'oggi estendere maggiormente gli effetti giuridici di questo registro della popolazione, io tengo che sarebbe forse un po' troppo arrischiato. Non nego che in avvenire ciò si possa fare; non contrasto che, quando i comuni avranno acquistata la pratica sufficiente per tenere questi registri, e che possa risultare che nella massima parte o in tutti i comuni dello Stato quest'operazione sia bene adempiuta, allora si potrà, quando si voterà un'altra legge di censimento, adottare la proposta che ora fa la Commissione, e che è appoggiata da alcuni deputati; ma al giorno d'oggi a me pare che gl'inconvenienti sarebbero troppo gravi. Ed il Governo dovrebbe pensarci due volte prima di dar corso ad un progetto di legge che contenesse una variazione di questa fatta, appunto per il pericolo che, qualora i risultati pratici non fossero quali sono preveduti dai fautori di questo sistema dei registri della popolazione, non potessero sorgere degli inconvenienti gravi nell'applicazione delle leggi, sia tributarie, sia di quelle che riguardano, o la formazione delle liste dei giurati, o la formazione delle liste politiche, o delle liste comunali e provinciali.

Io prego quindi la Camera di volere accettare la proposta del Governo, e di respingere quella che venne sostituita dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Comunico anzitutto alla Camera una aggiunta che è stata proposta allo stesso articolo dall'onorevole Tubi, così concepita:

« Il municipio nel cui comune vengano a stabilirsi persone provenienti da altri comuni del regno, dovrà informarne il municipio del comune donde provengono, onde accertarsi che la iscrizione in un registro comunale corrisponda esattamente alla cancellazione fatta in altri registri. » (*Rumori*)

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Questo è affare del regolamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Domando la parola per un fatto personale.

**VIARANA, relatore.** Quanto alla proposta dell'onorevole Tubi, provvede il regolamento.

Comincerò per dire che la Commissione non crede di accettare la dilatoria offerta dal signor ministro dell'interno; e primieramente osserva che, è già fin dal 1864 che per un decreto reale furono istituiti i registri di popolazione...

**MINISTRO PER L'INTERNO.** (*Interrompendo*) Ma non ebbe poi effetto.

Mi perdoni; le do una spiegazione, perchè vi sarebbe una contraddizione quando il ministro dell'interno avesse dichiarato che i registri non esistono ancora, mentre vi è un decreto firmato da me fin d'allora che aveva anche l'onore di essere ministro dell'interno.

Ora le dirò, che questo decreto non potè avere una pratica attuazione, perchè si è fatto osservare dal Consiglio di Stato, in conseguenza di ricorsi inoltrati da comuni, che non si aveva il diritto, senza una legge, di obbligare i comuni ad impiantare quest'ufficio, a fare una spesa, a sottostare a certi obblighi che sono prescritti dal decreto.

Ecco il motivo per cui quel decreto non ebbe la sua applicazione.

I comuni che vollero spontaneamente applicarlo, lo poterono fare, ma quelli che non intendevano di assoggettarsi alle prescrizioni di questo decreto ed alle sue conseguenze, si poterono esimere.

Ecco il motivo per il quale io ho detto che nella massima parte dei comuni non esistono registri di popolazione.

**VIARANA, relatore.** Io conoscevo benissimo la osservazione che ha fatto il signor ministro, ma io diceva non come argomento unico, ma come un argomento che deve avere il suo valore, che, esistendo già questo decreto fino dal 1864, molti comuni lo hanno applicate, e sono già in misura di dimostrare di avere i ruoli in vigore, e poi vi hanno molti altri comuni, e non pochi specialmente nel Lombardo-Veneto, in Parma e Modena, e credo anche nelle Romagne, che avevano anteriormente al 1864 dei registri di popolazione.

Quindi questa non sarebbe una novità.

Il venire poi a domandarci ora che attendiamo a dare efficacia a tali registri, dopo un altro decennio di prove, è come dire che vogliamo che si attenda all'infinito, e non so come si possa prescrivere con una legge un'operazione che darà molto disturbo ai comuni che non l'hanno già attivata, che stabilisce una sanzione penale contro quei cittadini che non si uniformeranno a questa legge, e poi anticipatamente si venga a togliere vigore all'operazione stessa, negandole ogni efficacia.

Io non posso in ciò che ripetere quello che diceva già nella relazione.

« La Giunta, osservando che i registri di popolazione sono l'emanazione e la continuazione del censi-

mento, trovò conveniente e giusto di estendere ad essi la stessa efficacia che si accorda a quello, di constatare legalmente lo stato della popolazione, senza di che mancherebbero del loro scopo principale e pratico, e sembrerebbe sancirsi con legge un'istituzione di cui si diffidi innanzi che sia attivata. In questo concetto, che era già stato posto nel Comitato, si trovò assenziente anche il ministro.

« Gli è certo che, perchè i detti registri rispondano a questo scopo, sarà necessario che si abbia cura al loro impianto e successiva conservazione. Ma a ciò i comuni si presteranno con zelo solo quando sapiano di fare opera efficace e viva. Dovrà poi provvedervi specialmente il regolamento; e quando questo sia fatto, come non si può dubitarne, coll'attenzione pratica che richiede la materia, quando in esso siano date norme chiare e precise, si può star certi che il buon risultato non sarà difficile e che i registri verranno tenuti con cura, perchè interessano troppo ai comuni, massime alle città, dove sono una vera necessità, e daranno uno stato fedele, quanto è possibile, della popolazione, e miglioreranno anche i risultati del censo generale, che per la mole e sollecitudine del lavoro lascia sempre luogo a numerose rettifiche, che solo si ottengono in seguito da chi attende a tenere in evidenza le variazioni. »

Basta per convincerci di questo ultimo punto, che ci facciamo praticamente a vedere che cosa avviene quando si fa il censimento, e che cosa avviene coi registri. Il censimento è un'operazione complessiva fatta per raccogliere tutta la popolazione che si vuol determinare in un dato momento; dunque operazione difficile, per la quale occorrono molte persone non pratiche della materia; per cui bisogna poi rettificare, rivedere, restringere, allargare. Quando si trova che le cifre non corrispondono (poichè è sempre una operazione di bilancio) quando si trova che il bilancio non vada molto bene, si leva da una parte e si aggiunge dall'altra, perchè, come dissi, sono tante cifre che devono combinarsi fra loro; invece i registri sono nominativi e non possono in essi avvenire queste alterazioni, queste, direi, poesie; e con ciò rispondo anche all'eccezione che si fa sulla maggior credibilità dei registri in confronto al censimento. Come volete che un comune alteri un registro, inventando delle persone e che ce le mantenga per tre, quattro e cinque anni come è necessario per mostrare una maggior popolazione? Se pur volete l'unico arbitrio che potrà prendersi in un registro di popolazione sarà di differire di qualche giorno le variazioni verificatesi sull'ultimo di un anno, sicchè non figurino nell'anno che si chiude, per far figurare una decina di abitanti in più o in meno secondo che convenga, ma che sarà una cosa ristrettissima, a cui poi dovrà riparare sul principio dell'anno successivo.

Per questi motivi adunque la Commissione non

crede di accettare la dilazione proposta dal signor ministro dell'interno.

In risposta poi al signor ministro d'agricoltura e commercio poco mi rimane a dire dopo i discorsi degli onorevoli Mussi ed Ercole; solo farò osservare che egli insistette sempre per dimostrare che occorreva il censimento di fatto. Ma questo non fu mai impugnato e non lo si impugna; il censimento di fatto si ammette espressamente nell'articolo 2; qui non parliamo del censimento, parliamo dei registri di popolazione, ed il signor ministro bisogna che convenga con me che i registri di popolazione non possono essere fondati che sul censimento di diritto; perchè così stabiliva anche il decreto reale del 31 dicembre 1864. La questione dunque è di vedere se la facoltà di far prova legale debba accordarsi al solo censimento, che contiene popolazione di fatto o di diritto, od anche ai registri comunali; conviene quindi, a mio avviso, osservare quale sia la popolazione che veramente costituisce il comune, con che risponderai anche all'onorevole deputato Sineo.

Anche qui permettetemi che vi legga un breve passo della relazione che precede il progetto attuale di legge:

« All'articolo 10 si è poi stabilito anche che le variazioni debbono desumersi dalla popolazione di diritto, perchè è questa che costituisce propriamente il comune, esercitandovi tutti i diritti e doveri di comunisti. E infatti sarebbe così contrario a quello che avviene di fatto come alla ragione delle leggi, se i numerosi abitanti degli Abruzzi, degli Appennini centrali, delle Alpi, i quali emigrano più mesi ogni anno per l'esercizio delle loro professioni di pastori, giornalieri, merciai girovaghi, ecc., dovessero ufficialmente considerarsi come cittadini delle Puglie, della Campagna romana, del Grossetano, delle pianure del Lombardo-Veneto e dell'Emilia, dove prestano un'opera temporaria, senza mai confondersi con quegli abitanti, e non piuttosto valutarsi nell'anagrafe del paese dove mantengono il legale domicilio, lasciano le loro famiglie e ritornano, come si è detto, ad adempiere ai doveri ed esercitare i diritti di cittadino. Anche il succitato decreto 31 dicembre 1864 stabilisce che nei registri di popolazione sia inscritta la popolazione di diritto. »

Se vogliamo attenerci alla sola popolazione di fatto, cioè a quella che è indicata nella prima parte del censimento, che cosa ne avverrà?

Supponete, cosa che non tanto raramente si verifica, che al 31 dicembre in un comune ci sia una fiera od una festa straordinaria che vi chiami un gran concorso di popolazione. Dovrà una tale circostanza influire a stabilire per dieci anni la popolazione legale del comune?

Da un nostro onorevole collega mi fu fatto osservare che in un paese di 7500 abitanti, appartenente alle provincie meridionali, la notte del 31 dicembre 1861

era di passaggio un reggimento. Questo reggimento fu iscritto nella popolazione di fatto di quel comune; e perciò dovette quel comune subire per dieci anni il dazio di consumo come comune chiuso, anzichè come comune aperto, nella quale condizione si trovava prima. Volete voi che si ammettano simili inconvenienti?

Per queste ragioni, alle quali non ne aggiungerò altre per non istancare troppo la Camera, la Commissione sta ferma nella sua proposta. Faccio però osservare che, se all'articolo 10 si è usata la frase: « popolazione di diritto, » non è che fosse necessario il dirlo, ma era per constatare il fatto pel quale, ammettendo che si dà forza al registro comunale, si dà forza alla popolazione di diritto.

Io poi non saprei neppure vedere come si possano mettere i registri comunali in relazione col censimento, e quindi venire alla conclusione a cui venne l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, cioè che questi registri possano valere, se non a provare un movimento di popolazione, almeno a provare che fu conservata la popolazione del censimento se non si ammette che si abbia riguardo alla popolazione di diritto. Giacchè, se noi partiamo dalla popolazione di fatto del censimento, come si potrà metterla in relazione negli anni successivi coi registri di popolazione, i quali contengono la sola popolazione di diritto?

In questa popolazione di fatto voi avrete quel reggimento di cui parlava, che aumentò il registro di popolazione del comune dove transitava; avete quella gente che si recò alla fiera od alla festa in dato comune nella notte del 31 dicembre. Si sa che in una notte qualsiasi, e massime in quella che marca il principio di un nuovo anno, vi è frequente spostamento di popolazione che si reca a terminare l'anno piuttosto in un sito che in un altro.

Io credo quindi che, ammettendo tali principii, diventerebbe quasi impossibile di approfittare della concessione che ora ci fa il signor ministro che i registri comunali valgano a far prova di mutamenti di popolazione nel quinquennio successivo al censimento.

Per queste ragioni la Giunta crede di dover tener ferma la sua proposta, e lascia alla Camera di decidere se si debba accettare piuttosto l'articolo 10 del suo progetto o l'articolo 7 del progetto del Ministero.

**ERCOLE.** Domando la parola per un fatto personale.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ERCOLE.** Seusino, ho diritto di dichiarare in che consiste il fatto personale. Io ascolto tutti i miei colleghi, spero che essi vorranno pure ascoltar me.

**PRESIDENTE.** Accenni il fatto personale.

**ERCOLE.** L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto dire ciò che non ho mai detto. Io ho detto semplicemente che il beneficio di questa disposizione di legge non la voleva estendere a tutti i comuni, ma unicamente a quei comuni i quali abbiano i registri di



popolazione secondo le norme stabilite dal decreto 31 dicembre 1864.

È un beneficio che voglio fare a questi comuni, è un premio per quelli che hanno osservato le prescrizioni governative per la tenuta del registro di popolazione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tubi credo che ritirerà la sua aggiunta, poichè la Commissione ha dichiarato che quelle disposizioni faranno parte del regolamento.

**TUBI.** Avendo la Commissione dichiarato che faranno parte del regolamento, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Come ha inteso la Camera, il Ministero mantiene integralmente il suo articolo 7, al quale la Commissione ha controproposto l'articolo 10, e siccome il soggetto della discussione è l'articolo 10 del progetto della Commissione, così l'articolo 7 del Ministero diventa un emendamento.

L'onorevole Sineo propone che si voti per divisione, prima fino alle parole *comuni e provincie*, quindi alla seconda parte che resta, propone in aggiunta i due alinea del progetto della Commissione.

Leggo la prima parte dell'articolo 7 del progetto del Ministero controproposto all'articolo 10:

« Art. 7. La popolazione accertata col censimento 31 dicembre 1871 al primo gennaio 1872, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie... »

Chi approva questo comma come emendamento alla prima parte dell'articolo 10 della Commissione, si compiaccia di alzarsi.

(La Camera approva)

Vengono ora i due ultimi alinea dell'articolo 10 della Commissione, proposti in sostituzione dell'ultima parte dell'articolo 7.

Quando la Camera approvasse questi due alinea, non starebbe più l'ultima parte del progetto ministeriale; e qualora li respingesse, metterò ai voti le ultime parole del progetto del Ministero.

Pongo ai voti i due ultimi alinea dell'articolo 10 della Commissione, come seconda parte aggiunta all'articolo 7 del Ministero, o in altri termini, l'emendamento della Commissione.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera respinge l'emendamento della Commissione.)

Ora leggo la seconda parte dell'articolo che forma il secondo comma: «... e sarà considerata la sola autentica fino al nuovo censimento decennale. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 10 complessivamente, che è l'articolo 7 del Ministero.

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, per estendere alla provincia romana certe disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile che riguardano l'abolizione dei feudi e dei fidecommessi. (*V. Stampato n° 87*).

Ho pure l'onore di presentare ancora alla Camera un progetto di legge per provvedere provvisoriamente ai ricorsi per cassazione della provincia romana. (*V. Stampato n° 86*).

Siccome si tratta di leggi importantissime, le quali completano la legislazione che sta per essere messa in vigore in quella provincia al primo di aprile, io pregherei la Camera di dichiararlo e di trattarlo per urgenza.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due progetti di leggi, che saranno stampati e distribuiti, e, se non vi sono opposizioni, sono dichiarati d'urgenza.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera... (*Movimenti*) Non c'è niente di allarmante. (*Harità*)

Presento il progetto di legge per il pagamento degli arretrati sul dazio di consumo, già stato discusso dalla Camera, cui l'altro ramo del Parlamento ha creduto d'introdurre una piccola variazione, che credo la Camera riconoscerà essere nell'interesse dello Stato e dei comuni. (*V. Stampato n° 71-71 bis B*)

Io debbo poi domandare alla Camera la più grande possibile sollecitudine per questo progetto, e di volerlo rinviare alla stessa Commissione che ebbe già ad esaminarlo, onde possa in questa o nella prossima tornata essere votato...

*Voci.* In questa?

**MINISTRO PER LE FINANZE...** giacchè siamo al 25 marzo, e la Camera comprende perfettamente le necessità nelle quali io mi trovo.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto all'onorevole signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che verrà trasmesso alla stessa Commissione che l'ha già esaminato, la quale sarà convocata domani...

*Voci.* Domani è domenica.

*Altre voci.* Sì! sì! Domani!

**PRESIDENTE...** e nella prossima seduta di lunedì la Camera se ne potrà occupare.

**GHINOSI.** Siccome l'onorevole ministro ha detto che la modificazione introdotta dal Senato è di lievissima entità, io proporrei un modo più spedito, cioè che l'onorevole ministro delle finanze ne dia ora lettura alla Camera e che quindi...

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Onorevole Ghinosi, la prego di non insistere, e di lasciare che il presidente provveda e inviti la Commissione a riferirne nella seduta prossima, e la Camera potrà deliberare presto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Debbo ancora presentare alla Camera un altro progetto di legge che è relativo ad una maggiore spesa riferentesi al capitolo 14 del bilancio passivo del Ministero dell'interno per la questione dei sussidi di Roma, questione che era stata considerata, quando si compilò il bilancio, solo per un trimestre, e che deve estendersi anche agli altri nove mesi dell'anno. (V. *Stampato n° 88*).

Preme assai di prendere un partito in proposito, poichè il trimestre finisce col marzo, e tutti coloro i quali conoscono la gravità, e, sotto alcuni punti di vista, anche i pericoli che può produrre codesta questione, comprenderanno il perchè io ne domandi l'urgenza.

Io proporrei, trattandosi di una questione connessa col bilancio, che questo progetto di legge fosse mandato alla Commissione del bilancio.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito. E, se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza, e sarà trasmesso alla Commissione del bilancio.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento, portante disposizioni riguardo ai diritti di autore nelle opere d'ingegno, nella provincia di Roma. (V. *Stampato n° 89*).

Siccome questo progetto dovrebbe essere convertito in legge in questo mese, io pregherei la Camera di volerne dichiarare l'urgenza.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà anch'esso dichiarato d'urgenza.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione.

« Art. 11. Le contravvenzioni, di cui trattano gli articoli 5 e 9 della presente legge, saranno considerate d'azione pubblica.

« Si applicheranno alle medesime i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 12:

« Per la spesa del censimento è aperto al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio un credito di lire 300,000, da iscriversi per 200,000 nel bilancio del 1871 e per lire 100,000 in quello del 1872 in apposito capitolo della parte straordinaria, colla de-

nominazione: *Censimento della popolazione del 31 dicembre 1871.* »

Questa è la proposta della Commissione. Il Ministero invece propone la somma di lire 690 mila.

Il signor ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare su questo articolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Voglia la Camera non accogliere la proposta della Commissione ed accordare invece al Ministero non già le 790,000 lire come erano state richieste quando venne presentato il disegno di legge, ma la somma di lire 690,000 colla quale mi parve ieri, anche in ossequio dei vostri consigli, di poter bastare alla bisogna. La differenza che voi scorgete colle proposte della Commissione dipende forse da ciò, che nel computo di essa non venne compreso la spesa da corrispondere ai comuni per la distribuzione a domicilio e successiva collezione delle schede.

Ora, giusta quanto ieri accennava alla Camera, codesta specie di aiuto dato ai municipi, codesta tenue retribuzione accordata loro in ragione di ogni scheda distribuita e raccolta è il mezzo più acconcio ed efficace pel Governo di accertarsi che l'operazione venga fatta regoiarmente, potendo esso chiedere conto del denaro sborsato e conseguire gli effetti che dall'adozione di quel semplice espediente è lecito di sperarne. Ove non si concedesse questa somma, il Governo non potrebbe realmente rispondere di questo censimento, che pure avrebbe effetto ufficiale.

Io spero adunque che la Camera vorrà accordare la somma di lire 690,000, delle quali lire 400,000 sull'esercizio attuale e il rimanente sull'esercizio dell'anno venturo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**BRANCA.** (*Della Commissione*) Su questo articolo, fino dal primo momento vi è stata divergenza nella Commissione; vi è stata una maggioranza ed una minoranza; la maggioranza sostiene la cifra di 300 mila lire e continua a sostenere la stessa somma, nonostante le riflessioni che prima l'onorevole ministro presentò alla Commissione e che ora ha ripresentate alla Camera.

Debbo soggiungere adesso che, poichè la Camera ha modificato l'articolo 10 della Commissione, anche la minoranza della Commissione è d'accordo con la maggioranza per sostenere la cifra di lire 300 mila invece della somma proposta dal ministro.

La ragione su cui si basa il sistema della Commissione è la seguente.

Quando si volesse fare un censimento serio non vi sono che due mezzi: o il sistema anagrafico, che era il sistema proposto dalla Commissione, il quale in capo ad un certo tempo ci poteva dare un censimento esatto, non dal punto di vista fotografico, ma dal punto di vista di tutti gli interessi locali, economici, elettorali che dovevano essere rappresentati dal censimento; o il sistema proposto dal ministro; ed allora un sussidio così

ristretto qual è quello che si propone, cioè di 5 centesimi per scheda, che vi dà per una popolazione di quattro mila abitanti non più di 40 o 50 lire, così per una popolazione di dieci mila abitanti, non più di 100 lire, è un sussidio assolutamente illusorio.

La Commissione aveva creduto di tenersi col suo progetto ad un sistema che conciliasse il sistema del censimento generale col sistema anagrafico, quello cioè di cogliere la popolazione di fatto, ma di coglierla con tutte le imperfezioni che sono inevitabili in un'operazione così complessa. Quindi la Commissione, partendo dalla base che sia colle lire 690,000, sia colle lire 300,000 non si poteva avere un'operazione di censimento completa, mirava almeno a far accettare il concetto della legge in vista della sua economia.

Ma, a parte questo concetto generale, vi è una convenienza affatto pratica, ed è la seguente: che, siccome il sussidio che si dà ai comuni, è un sussidio affatto insignificante, poichè i comuni grossi che potrebbero avere 200 o 300 lire, hanno tutti le amministrazioni di statistica impiantate, ed i comuni, per esempio, di 4500 abitanti non avrebbero che 40 lire, così ne avviene che per sussidi così piccoli non si franca la spesa della corrispondenza. Aggiungasi che una quantità così sminuzzata di sussidi di poca importanza porterà un imbroglione di nuovo genere.

Uno dei motivi per cui le nostre ragionerie non giungono mai a liquidare i conti, sono appunto queste piccole partite insignificanti. Ora, se la Camera ferma un po' la sua attenzione su questa questione, vedrà che, trattandosi di lire 300,000 da distribuirsi fra tutti i comuni, non francherà nè la pena, nè la spesa che importa la corrispondenza. Quindi potrebbe avvenire, come si è deplorato nell'ultimo censimento, che questi sussidi forse non siano completamente distribuiti. Allora quale sarebbe l'utilità, domando io, di spendere 390,000 lire di più?

Laonde io pregherei almeno la Camera a fare questo risparmio; e aggiungerò un'ultima considerazione in sostegno di tale opinione.

Noi abbiamo delle imposte insignificanti che non producono, come quella del dazio di esportazione sul vino, che 328,000 lire nette, ed è la somma precisa. Si dice: non possiamo toccare a questa cifra perchè è troppo facile diminuire un provento fiscale, ma non è altrettanto facile supplirlo. Ora, se siamo giunti al punto che i ministri si oppongono a qualsiasi diminuzione d'imposta, anche insignificante, io dico: è bene che la Camera si fermi sopra questa piccola spesa, perchè tante piccole spese costituiscono in ultimo una somma di qualche considerazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

VIARANA, *relatore*. Non ho che una brevissima dichiarazione a fare.

Siccome io appartengo alla minoranza della Com-

missione che riduceva di poco la somma domandata dal Ministero, è per ispiegare come ora questa siasi unita al voto della maggioranza che dico ancora una parola.

Come hanno veduto, la Commissione dava importanza a questa legge per la parte scientifica, ma ne dava più ancora per la parte pratica, cioè perchè servisse di fondamento ai registri comunali, e perchè questi registri avessero una efficacia legale. Ora, siccome con la votazione testè fatta questa efficacia legale è tolta interamente, e tolta al punto che diventa perfino inapplicabile l'articolo 202 della legge comunale, e quindi levata anche quella parte di facilitazione e di concoscenza a cui era venuto il ministro di agricoltura e commercio, perciò ora la Commissione intiera è d'avviso che, siccome con questo censimento non si fa che un lavoro statistico, così non crede che convenga oltrepassare la spesa che vi fu già proposta dalla sua maggioranza.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, il ministro propone che la spesa sia di lire 690,000, ripartita in lire 400,000 sul bilancio 1871 e lire 290,000 su quello del 1872.

La Commissione invece propone che questa spesa sia ridotta a 300,000 lire, ossia 200,000 sul bilancio del 1871 e 100,000 sul bilancio del 1872; la proposta della Commissione avendo...

TOCCI. Domando la parola per avere uno schiarimento dal signor ministro.

PRESIDENTE. Parli per uno schiarimento.

TOCCI. Leggo nella relazione ministeriale che, per l'Austria queste spese del censimento costano 13 centesimi per abitante; per l'Inghilterra 20; per gli Stati Uniti 31; per l'Italia poi si fa una bellissima economia, promettendosi il censimento esatto colla sola spesa di 2 centesimi e 3 millesimi per abitante! Ora questo mi pare il risparmio dell'avaro.

Io non metto in rilievo questa cifra per proporre un aumento o per appoggiare la cifra del ministro, vale a dire le 690,000 lire da esso chieste; perocchè fra i due e i tre centesimi che si spendono a quest'opera, io credo che non vi sia da fare questione, chè, a parer mio, sono spesa perduta tanto le 690,000 lire chieste dal Ministero, quanto le 300,000 che avrebbe concesso la Commissione.

Per me questo censimento, l'ho dichiarato fin da principio, avuto riguardo al modo ed al tempo in cui verrà fatto, riuscirà una ipocrisia, un ingombro di carte, un altro tra i tanti servizi mal fatti e pagati a caro prezzo.

PRESIDENTE. Si tenga alla quistione.

TOCCI. Desidero sapere se il ministro d'agricoltura e commercio si ripromette i risultati esatti che si sono avuti presso le nazioni civili citate e che si debbono naturalmente attendere da lavori simili, e ciò con la

modestissima, anzi miracolosa economia promessa, cioè mediante la spesa di soli 2 centesimi e 9 millesimi per ciascun abitante!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io non mi so bene quale sia lo schiarimento che desidera l'onorevole preopinante; so che il censimento del 1861 ha costato 640 mila lire e che adesso, seguendo le stesse norme, poichè è cresciuta la popolazione da censire, coll'aggiunta del Veneto e della provincia di Roma e col naturale aumento degli abitanti, convenne aumentare eziandio la somma con cui provvedere alle spese del censimento attuale in una misura che corrisponde precisamente ai cinque milioni di abitanti che si dovranno censire in più che non nel precedente.

L'onorevole preopinante si è compiaciuto di chiamare il censimento un'ipocrisia. Liberissimo nei suoi apprezzamenti, ma è doloroso il confessare che quel che si opera da noi sia cosa poco stimata in paese, laddove invece all'estero è tenuto in ben altro pregio.

Giova ripetere che, per quanto l'onorevole preopinante non consenta che il titolo d'ipocrisia a quella grande operazione preordinata con tanta saviezza dal defunto nostro collega, il Cordova, gli stranieri resero ai nostri lavori piena giustizia, e si piacquero, come presso la Confederazione germanica del Nord, adottare le stesse pratiche seguite tra noi. Non aggiungo altro.

La somma chiesta dal Ministero è strettamente necessaria. La differenza tra la spesa che occorre in Italia e quella indicata per altri paesi può dipendere da ciò che non dappertutto, come tra noi, oltre la spesa governativa, ve ne ha altra non meno ragguardevole, sostenuta dai comuni. Sta il fatto ad ogni modo che le cifre esposte nella relazione risultano da documenti di valore incontestabile.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti...

**TOCCI.** Domando la parola per una dichiarazione.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Come ella vede, la Camera è impaziente.

Pongo ai voti la proposta della Commissione, per la quale la spesa richiesta dal Ministero in lire 690 mila, viene ridotta a 300 mila, ripartita per lire 200 mila sul bilancio 1871, invece di lire 400 mila, come chiederebbe il Ministero, e per lire 100 mila sul bilancio 1872, invece di lire 290 mila proposte dal Ministero.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

L'articolo quindi rimane così concepito:

« Per la spesa del censimento è aperto al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio un credito di lire 300,000, da iscriversi per lire 200,000 nel bilancio 1871, e per lire 100,000 nel bilancio del 1872, in apposito capitolo della parte straordinaria, colla denominazione: *Censimento della popolazione del 31 dicembre 1871.* »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 13. Il Governo provvederà alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento. »

(È approvato.)

Ora rimangono a discutersi l'articolo 1 e l'articolo 3.

L'articolo 1 fu rinviato dalla Camera a quando fosse esaurita la discussione dell'articolo 10. Esso è il seguente:

« Il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i comuni del regno. »

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SINEO.** (*Della Commissione*) Se eravi grave motivo per rinunciare a questo articolo 1 quale era proposto dal Ministero, quando non si conosceva ancora la sorte delle altre parti di questa legge, questo motivo è ben più stringente adesso. Ritenete, o signori, che il sistema che si vorrebbe mantenere con questa legge (e che mi pare che la Camera non debba accettare) è di fare un mestiere dei censimenti. Si vuole che vi sia perpetuamente mensa bandita sotto questi auspizi.

Se invece questa legge ottiene pieno il suo effetto, se sarà ben accertato una volta lo stato della popolazione, il Ministero troverà da farci qualche proposta ulteriore, determinare le forme con le quali andranno esplicandosi progressivamente gli effetti del censimento, senza rinnovarne periodicamente le spese. Del resto, vedete che non si pregiudica la questione; voi sarete sempre padroni di secretare che da qui a dieci anni si faccia un censimento, mentre invece potete pregiudicare irreparabilmente le finanze dello Stato quando fin d'ora ordinate una spesa che sarebbe da rinnovarsi periodicamente.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione non mantiene l'articolo 1?

**SINEO.** No, no!

**PRESIDENTE.** Propone che sia soppresso?

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** E il Ministero?

**VIARANA, relatore.** Domando la parola.

La Commissione non lo manterrebbe per essere logica, perchè con ciò forse si obbligherebbe il Ministero ad adottare un provvedimento che dia efficacia ai registri comunali; ma faccio osservare alla Camera che prima di tutto bisogna essere logici e conseguenti a ciò che fu già da essa deliberato. La Camera coll'articolo 7 ha già stabilito che il censimento sarà considerato solo autentico e avente efficacia legale fino all'altro censimento decennale.

Se la Camera avesse avuto la prudenza di riservare la cosa, sarebbe un altro affare; ma, non avendo fatta riserva di sorta, la deliberazione è pregiudicata. La Commissione non lo voterà, ma non può dire che non debbasi mantenere quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Pare anche a me che la Commissione lo debba mantenere. La Camera ha già determinato di accogliere questo principio, stabilito dall'articolo primo; parmi perciò sia più conveniente il mantenerlo. Diversamente, vi sarebbe la conseguenza senza il principio.

**VIARANA, relatore.** La Commissione, come corpo morale, lo mantiene; gli individui si riservano di votare secondo il loro convincimento.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Il Ministero è del tutto indifferente a che questo articolo si mantenga o si cassi. Già coll'articolo 7 venne stabilito il principio che gli effetti del censimento non durano che fino alla sua rinnovazione decennale; e però gli è chiaro che il principio rimane sancito nettamente. Si può di certo anche prescindere da tale articolo, se così piace alla Camera, sebbene, a parer mio, esso giovi all'euritmia, per così dire, ed all'ordine della legge quando preceda la disposizione sovraccennata.

**PRESIDENTE.** Non c'è dubbio. Per lo meno sarà un articolo innocuo, ma stabilisce un principio.

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MUSSI.** Rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti l'articolo 1:

« Il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i comuni del regno. »

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 3, che era pure sospeso.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.** Accetto l'articolo della Commissione. Dopo il voto della Camera sulla spesa, non è più il caso dell'aggiunta che aveva proposta.

*Una voce.* I comuni spenderanno meno.

**PRESIDENTE.** L'articolo 3 della Commissione è il seguente:

« Art. 3. Le operazioni del censimento si compiono per cura delle rispettive amministrazioni comunali.

« Il censimento della popolazione italiana all'estero sarà fatto dai regi consoli assistiti da apposite Giunte.

« Il Governo fornisce ai comuni tutti gli stampati che occorrono per le operazioni loro affidate. »

Chi approva quest'articolo...

**LENZI.** Perdoni, questo è l'articolo della Giunta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lenzi, il Ministero ha già dichiarato che non insiste nella sua proposta, quindi l'articolo rimane come è proposto dalla Commissione, ed è quello di cui ho dato lettura.

**RATTAZZI.** Mi pare che si debba mantenere la proposta del Ministero. (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** Non ha niente a che fare; anzi di quella non dobbiamo più occuparci. Il Ministero, supponendo che la Camera aderisse a stanziare una somma maggiore, aveva proposto che questa venisse applicata a certe spese, ma dopo la riduzione della cifra, questo non può più aver luogo.

L'articolo adunque rimane quale è proposto dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Così tutti gli articoli sono votati.

Si passerà nella prossima seduta alla votazione per scrutinio segreto su questo disegno di legge.

**BREDA.** Signor presidente...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Breda ha proposto che piaccia alla Camera di stabilire che lunedì si tenga Comitato privato per dar principio alla discussione dei diversi disegni di legge finanziari presentati dal Ministero, e ciò nell'intendimento di accelerare i lavori della Camera, viste le circostanze in cui ci troviamo.

Se non ci sono opposizioni, la Camera s'intenderà convocata per lunedì alle ore 11 antimeridiane in Comitato privato, per dar principio alla discussione sopra questi disegni di legge finanziari.

È così inteso.

#### SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO BROGLIO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA.

**PRESIDENTE.** Per utilizzare questo ritaglio di tempo, proporrei alla Camera di sentire lo svolgimento di qualche proposta d'iniziativa parlamentare.

Essendo stata ammessa alla lettura una proposta dell'onorevole Broglio che vedo essere presente, mi pare che egli ne potrebbe ora fare lo svolgimento, e, quando fosse presa in considerazione, la si manderebbe al Comitato, per farla quindi passare per la trafila indicata dal regolamento.

L'onorevole Broglio fa un'aggiunta al regolamento, ossia propone che l'ordine del giorno puro e semplice possa anche essere opposto contro un'unica proposta, per impedire che venga posta ai voti.

Pregherei gli onorevoli deputati a volersi trattenere ancora pochi istanti.

L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare per svolgerla. (*V. Stampato n° 40 bis*).

**BROGLIO.** La proposta che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera è in sè stessa modestissima, e tende a provvedere ad un bisogno che si è manifestato in varie occasioni. L'ultima si verificò appunto nella tornata di sabato scorso, quando si discusse sull'ordine del giorno dell'onorevole Mordini.

Allora risultò evidente come sia necessario che in detti casi la Camera abbia modo d'impedire che alcuna proposta, la quale o per ragione politica o per qualunque altra sia creduta inopportuna, venga ad essere messa ai voti, e di liberarsi così da una falsa posizione in cui si potrebbe trovare tanto votando pel sè, quanto pel no.

In questa contingenza il regolamento provvede colla proposta pregiudiziale, ma questa suppone che la pro-

posta della quale si tratta non possa o non debba essere messa in discussione o deliberazione; il che vuol dire, è necessario che contro cotesta proposta si possa invocare o la cosa giudicata, o un articolo preciso dello Statuto, o una deliberazione anteriore della Camera.

Possano darsi dei casi (e si sono dati spesso) in cui nessuna delle ragioni sopra dette sia opponibile ad una proposta, e che tuttavia la Camera senta i pericoli di una deliberazione su di essa: è allora che si prova la necessità di un metodo per arrivare allo scopo; e il metodo chiaro ed efficace sarebbe quello dell'ordine del giorno puro e semplice.

E difatti era stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice contro la mozione dell'onorevole Mordini, quando l'onorevolissimo presidente osservò che, per gli antecedenti della Camera, questo non si poteva contrapporre ad una sola proposta ma a parecchie, onde possa avere effetto di scartarle tutte e di spianare la strada.

Ed è verissimo che questa è stata in generale la giurisprudenza della Camera; cosicchè aveva perfettamente ragione l'onorevole presidente di impedire che l'ordine giorno puro e semplice fosse contrapposto alla proposta Mordini che si trovava essere l'unica.

Però l'evidenza di questo bisogno si fece sentire molte volte e più specialmente nell'occasione cui ora accennava; e se in quella appunto presentossi il caso di contrapporre la questione pregiudiziale in virtù di un articolo preciso dello Statuto, in molti altri non potrebbe verificarsi questa condizione; ed è a desiderarsi che si riconosca la necessità di stabilire in principio che l'ordine del giorno puro e semplice possa essere contrapposto anche a una proposta unica, quando la Camera desideri che questa proposta unica non venga in discussione, o non sia messa ai voti.

Questo è lo scopo della modesta proposta che io mi sono permesso di presentare. Spero che non troverà opposizione; e, riservandomi di difenderla quando essa incontrasse degli avversari, non ho, per ora, che a raccomandare alla Camera la sua presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera, se intenda prendere in considerazione questa proposta.

**CRISPI.** La presa in considerazione non pregiudica.

**PRESIDENTE.** No, certamente. Ogni deputato vota secondo la sua coscienza, se crede di prenderla in considerazione.

**CRISPI.** Permetta. Io mi oppongo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

Prego i signori deputati di prendere i loro posti.

**CRISPI.** Siccome la Camera ha sentito, l'onorevole Broglio ha presentata la sua mozione come molto semplice; però essa capisce che la questione in se stessa non è semplice. Si è sempre inteso che l'ordine del giorno puro e semplice, sia un mezzo onde evitare le votazioni molteplici sopra mozioni le quali o si somigliano,

od anche non somigliandosi, la Camera ha interesse di rigettarle tutte insieme.

Si è sempre voluto che con una sola votazione si potessero eliminare tutte le proposte che si fossero presentate sopra un solo argomento. Ma quando è in campo una sola mozione, e che essa non è contraria nè allo Statuto, nè ad una precedente deliberazione della Camera, nè alla cosa giudicata, allora l'ordine del giorno puro e semplice non è che un equivoco, non serve che ad evitare che si dichiarino pel sì o pel no...

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**CRISPI.** coloro che non hanno il coraggio di esprimersi chiaramente. (Bene! a sinistra) Ora, signori, perchè introdurre questi mezzi equivoci, indiretti, questi sotterfugi, i quali, anzichè moralizzare il paese, non fanno che mettere del fosco nelle nostre deliberazioni? (*Mormorio a destra* — Bene! a sinistra) Le assemblee deliberanti debbono essere composte di individui che abbiano l'animo di dire apertamente, senza ambagi la loro opinione. Coi mezzi indiretti nascondono il loro pensiero e i deputati mostrano al paese che non hanno il coraggio di manifestarsi. (*Bisbiglio a destra*)

Quindi io mi oppongo a che la modificazione al nostro regolamento proposta dall'onorevole Broglio sia presa in considerazione, perchè la medesima non farebbe che imbrogliare, oscurare le nostre deliberazioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Michelini, ella ha chiesto la parola (*Ai voti! ai voti!*), ma mi duole di non poterle dare: il regolamento me lo vieta, perchè in esso sta scritto così: « Nel giorno indicato il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione. »

Dunque ben vede, onorevole Michelini, che io sono dolente di doverle rifiutare la parola. (*Si ride*)

**BROGLIO.** Io posso?...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio ha facoltà di replicare.

**BROGLIO.** La ragione addotta dall'onorevole Crispi contro la presa in considerazione della mia proposta, è che essa vela una mancanza di coraggio, ed è un mezzo indiretto per non volersi pronunziare in dati casi.

Ora io prego l'onorevole Crispi di considerare che la mancanza di coraggio non consiste nel non volersi pronunziare per il sì o per il no in una data proposta, bensì nel non votarla. Quando ad una mozione qualunque si contrappone l'ordine del giorno puro e semplice, dichiarandosi che essa non deve venire in deliberazione davanti alla Camera per delle ragioni di convenienza, di opportunità politica che non si nascondono, ma si adducono e si esplicano, il giudicare un tale atto come una mancanza di coraggio, davvero è scambiare completamente lo stato della questione.

**CRISPI.** Niente affatto.

**BROGLIO.** Io mi permetterò di richiamare alla memoria dei miei colleghi, o almeno di quelli che qualche tempo addietro siedevano in Parlamento, un esempio che si è presentato nella mia vita parlamentare.

Alcuni anni fa un onorevole deputato propose alcune risoluzioni alla Camera. Una di queste risoluzioni consisteva nel dichiarare che tutti i prestiti che il sovrano Pontefice avesse conchiuso da quel giorno innanzi, si sarebbero considerati come nulli dal Parlamento italiano.

Era evidente che molte ragioni rendevano inaccettabile una proposta di questa natura per la maggioranza della Camera, e che d'altra parte, questa non poteva desiderare di essere chiamata a prendere su di essa una deliberazione, perchè un voto affermativo non poteva darlo per quelle tali ragioni politiche che adesso sarebbe inutile il dire...

**CRISPI.** Era il caso della pregiudiziale.

**BROGLIO...** il dare un voto negativo era un dichiarare implicitamente che tutti i prestiti che il Santo Padre facesse da quel giorno in poi sarebbero stati considerati come validi dal Parlamento italiano.

*Voci a sinistra.* C'era la pregiudiziale!

**BROGLIO.** Nè vi si poteva contrapporre la questione pregiudiziale, perchè non vi era nè una cosa giudicata nè un articolo dello Statuto che si opponesse. (*Mormorio a sinistra*) D'altra parte l'ordine del giorno puro e semplice, secondo le abitudini della Camera, non poteva contrapporre ad una proposta unica.

Io fui dunque costretto a far osservare all'onorevole proponente la posizione falsa in cui si sarebbe trovata la Camera qualora egli avesse voluto insistere a che la sua proposta fosse messa in votazione; ed egli ebbe abbastanza acume e patriottismo per cedere davanti a queste considerazioni e ritirarla.

Ma, ove invece fosse stato ostinato e non l'avesse ritirata, la questione pregiudiziale non potendosi opporre, nè l'ordine del giorno puro e semplice potendosi ammettere sopra una proposta unica, domando io se la Camera non sarebbe stata costretta a dichiararsi in un bivio ugualmente disgustoso tanto

per chi fosse inclinato pel sì, quanto per chi propendesse per il no; e questo senza nessuna mancanza di coraggio, poichè non se ne richiedeva punto a votare piuttosto in un senso che nell'altro.

Vede dunque l'onorevole Crispi, vede la Camera che di questi casi se ne sono presentati e se ne presentano continuamente.

Lasciamo da parte queste poco degne considerazioni di mancanza di coraggio che una parte della Camera getta contro l'altra. Ognuno di noi ha il coraggio delle proprie opinioni, e credo che nè la destra nè la sinistra abbiano mancato mai di fare ciò che hanno creduto loro dovere in tutte le contingenze. Non diminuiamo dunque agli occhi della nazione e degli stranieri la stima che dobbiamo a noi stessi; votiamo sopra la modesta proposta che io vi presento per i suoi meriti intrinseci, senza estranee considerazioni. (*Bene! a destra*)

**PRESIDENTE.** Ora adunque la Camera non ha altro a deliberare se non che sulla presa in considerazione; non vi può essere nessun'altra proposta, e perciò, me ne duole, neanche l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sineo può essere sottoposto alla Camera.

Coloro che intendono di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Broglio, cioè che l'ordine del giorno puro e semplice possa contrapporsi anche ad un'unica proposta, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta è presa in considerazione.)

La seduta è levata alle ore 5 20.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo al censimento generale della popolazione.

Discussione dei progetti di legge:

2° Pagamento degli arretrati al dazio-consumo dovuto dai comuni;

3° Riscossione delle imposte dirette;

4° Ordinamento forestale.